

XIX legislatura

**A.S. 969:**

**“Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023”**

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Gennaio 2024

n. 110



servizio del bilancio  
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR\_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2023). Nota di lettura, «A.S. 969: “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023” (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL110, gennaio 2024, Senato della Repubblica, XIX legislatura

# INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>1</b>
<b>Capo I DISPOSIZIONI GENERALI PER IL RECEPIMENTO E L'ATTUAZIONE DEGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA .....</b>	<b>1</b>
Articolo 1 ( <i>Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea</i> ) .....	1
Articolo 2 ( <i>Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea</i> ) .....	3
<b>Capo II DELEGHE AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DI DIRETTIVE EUROPEE .....</b>	<b>4</b>
Articolo 3 ( <i>Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS2)</i> ) .....	4
Articolo 4 ( <i>Presunzione di innocenza nei procedimenti penali</i> ) .....	9
Articolo 5 ( <i>Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio</i> ) .....	10
Articolo 6 ( <i>Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano</i> ) .....	14
Articolo 7 ( <i>Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE</i> ) .....	15
Articolo 8 ( <i>Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro</i> ) .....	19
Articolo 9 ( <i>Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione</i> ) .....	20
Articolo 10 ( <i>Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2380, che modifica la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio, e per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139, che modifica la direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio</i> ) .....	22
Articolo 11 ( <i>Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali,</i>	

<i>sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti)</i> .....	24
Articolo 12 ( <i>Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento delle direttive (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, e 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra</i> ).....	25
Articolo 13 ( <i>Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l'adeguamento della normativa nazionale</i> ).....	31
<b>Capo III DELEGHE AL GOVERNO PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE A REGOLAMENTI EUROPEI .....</b>	<b>34</b>
Articolo 14 ( <i>Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2036, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili</i> ).....	34
Articolo 15 ( <i>Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672</i> ).....	35
Articolo 16 ( <i>Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011, e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario</i> ).....	40
Articolo 17 ( <i>Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724</i> ).....	43
Articolo 18 ( <i>Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113</i> ) .....	44
Articolo 19 ( <i>Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937</i> ).....	45

## PREMESSA

Il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica, mentre non risulta trasmessa la relazione tecnica aggiornata all'approvazione in prima lettura da parte della Camera dei deputati.

Il provvedimento è sprovvisto del prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica.

## CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI PER IL RECEPIMENTO E L'ATTUAZIONE DEGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

### Articolo 1

*(Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea)*

Il comma 1 reca la delega legislativa al Governo per l'adozione dei decreti legislativi di attuazione degli atti normativi dell'Unione europea indicati nell'articolato del provvedimento in esame, nonché per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A. Nell'allegato sono elencate le direttive da recepire senza la necessità di introdurre ulteriori criteri e principi direttivi rispetto a quelli già recati dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012. A seguito dell'esame in prima lettura, le direttive che figurano in tale elenco sono 7, a fronte delle 10 previste originariamente, 2 delle quali (in specie, le direttive (UE) 2023/970 e 2022/2464) sono confluite nell'articolato del disegno di legge in esame (in particolare, negli articoli 7 e 11), mentre la delega per il recepimento della direttiva UE 2022/2523 è confluita nell'articolo 3 della legge n. 111/2023 (c.d. delega fiscale).

Il comma 2 prevede che gli schemi di decreto legislativo siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il comma 3, come integrato all'esito dell'esame svoltosi in prima lettura, dispone che, ferme restando le clausole di invarianza finanziaria previste dagli articoli 5, comma 2, 9, comma 3, 11, comma 2, 12, comma 3, 13, comma 4, 14, comma 3, 15, comma 3, 16, comma 3, e 17, comma 3, eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi attuativi esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti. Alla copertura degli oneri recati da tali spese eventualmente previste nei decreti legislativi attuativi, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234/2012).

**La RT** ribadisce che l'articolo reca, al comma 1, la delega al Governo per l'adozione dei decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 2 a 13 della presente legge e all'annesso allegato A.

Al comma 2 prevede che gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari sui citati decreti.

Per quanto riguarda la necessaria copertura finanziaria, il comma 3 dispone che eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, possono essere previste nei decreti legislativi attuativi delle direttive, esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti. Alla copertura degli oneri recati da tali spese eventualmente previste nei decreti legislativi attuativi, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni a legislazione vigente, si provvede, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento di tali obblighi di recepimento, mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Al medesimo comma 3 è altresì previsto che, in caso di incapienza del menzionato fondo, i decreti legislativi attuativi delle direttive dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge finanziaria 31 dicembre 2009, n. 196.

Il richiamato articolo della legge di contabilità, infatti, ha introdotto specifiche disposizioni relative alla copertura degli oneri recati dall'attuazione di deleghe legislative: in particolare, è espressamente sancito il principio in base al quale le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura finanziaria necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, a tale quantificazione si procede al momento dell'adozione dei singoli decreti.

A tal fine, si dispone, in primo luogo, che ciascuno schema di decreto sia corredato di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo provvedimento ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In secondo luogo, la norma dispone che l'individuazione dei mezzi di copertura deve in ogni caso precedere l'entrata in vigore dei decreti medesimi, subordinando l'emanazione dei decreti legislativi alla previa entrata in vigore degli atti legislativi recanti lo stanziamento delle relative risorse finanziarie.

Si prevede, infine, il parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari sugli schemi dei decreti legislativi in questione, come richiesto dall'articolo 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea.

In relazione agli oneri per prestazioni e per controlli da eseguire al fine dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla presente legge ed alle relative tariffe, si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, in quanto legge di sistema per l'attuazione della normativa europea.

Le previsioni di carattere finanziario sopra descritte devono ritenersi applicabili a tutte le deleghe contenute nel disegno di legge di delegazione europea.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, sui commi 1 e 2, prendendo atto del carattere essenzialmente ordinamentale e procedurale delle disposizioni ivi richiamate, nonché di quanto riportato dalla RT riguardo alle modalità di copertura degli eventuali oneri derivanti dall'esercizio delle deleghe contenute nel disegno di legge in esame, non ci sono particolari osservazioni. Ad ogni modo, si evidenzia che, con riferimento a gran parte delle deleghe conferite, la RT rinvia alla fase dell'esercizio dell'attuazione delle deleghe per la definizione dei relativi profili finanziari.

Ad ogni modo, andrebbero fornite rassicurazioni circa l'adeguatezza della dotazione del Fondo per il recepimento della normativa europea<sup>1</sup> prevista dalla legislazione vigente a garantire in prima istanza la copertura dei nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame, giacché - in caso di insufficienza di tale dotazione - l'attivazione del meccanismo delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 subordinerebbe l'esercizio delle deleghe connesse al recepimento di obblighi europei al previo reperimento delle occorrenti risorse finanziarie.

## **Articolo 2**

### ***(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)***

L'articolo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, conferisce al Governo una delega della durata di diciotto mesi per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da precetti europei non trasfusi in leggi nazionali. Può trattarsi di direttive attuate in via regolamentare o amministrativa, ossia con fonti non primarie inidonee a istituire sanzioni penali, o di regolamenti dell'Unione europea.

**La RT** ribadisce che l'articolo contiene una delega al Governo per l'adozione, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative. Con riferimento alle considerazioni di carattere finanziario fa rinvio a quanto rappresentato al primo capoverso della relazione.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

---

<sup>1</sup> Capitolo 2815 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Secondo il ddl di bilancio 2024 (AS 926), il Fondo reca uno stanziamento di circa 124 milioni di euro per il 2024, 105 milioni per il 2025, e 103 milioni per il 2026.

## CAPO II

### DELEGHE AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DI DIRETTIVE EUROPEE

#### Articolo 3

*(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS2))*

La norma prevede che nell'esercizio della delega volta al recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, il Governo osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

- individuare i criteri in base ai quali un ente pubblico può essere considerato pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555, anche considerando la possibilità di applicazione della direttiva ai comuni e alle province secondo principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;
- escludere dall'ambito di applicazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555 gli enti della pubblica amministrazione operanti nei settori di cui all'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva (sicurezza nazionale, pubblica sicurezza o difesa, contrasto, comprese la prevenzione, le indagini, l'accertamento e il perseguimento dei reati), compresi gli organismi di informazione per la sicurezza ai quali si applicano le disposizioni della legge 3 agosto 2007, n. 124;
- avvalersi della facoltà di cui all'articolo 2, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2022/2555, prevedendo che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta delle competenti amministrazioni, siano esentati soggetti specifici che svolgono attività nei settori ivi indicati o che forniscono servizi esclusivamente agli enti della pubblica amministrazione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, della medesima direttiva;
- confermare la distinzione tra l'Agenzia per la cibersicurezza nazionale, quale autorità nazionale competente e punto di contatto, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2022/2555, e le autorità di settore operanti negli ambiti di cui agli allegati I e II alla medesima direttiva;
- in relazione all'istituzione del gruppo di risposta agli incidenti di sicurezza informatica (CSIRT), di cui all'articolo 10 della direttiva (UE) 2022/2555, confermare le disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, in materia di istituzione del CSIRT Italia, nonché ampliare quanto previsto dal medesimo decreto legislativo prevedendo la collaborazione tra tutte le strutture pubbliche con funzioni di Computer Emergency Response Team (CERT) coinvolte in caso di eventi malevoli per la sicurezza informatica;
- prevedere un regime transitorio per i soggetti già sottoposti alla disciplina del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1148, garantendo termini congrui di adeguamento, ai fini della migliore applicazione delle disposizioni previste dalla direttiva (UE) 2022/2555;
- prevedere meccanismi che consentano la registrazione dei soggetti essenziali e importanti, di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2555, per la comunicazione dei dati previsti dal paragrafo 4 del medesimo articolo 3, compresi i soggetti che gestiscono servizi connessi o strumentali alle attività oggetto delle disposizioni della direttiva medesima relative al settore della cultura;
- prevedere, in relazione alle misure di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555, l'individuazione delle tecnologie necessarie ad assicurare l'effettiva attivazione

delle misure stesse. L'autorità amministrativa individuata come responsabile del procedimento provvede all'aggiornamento degli strumenti adottati;

- introdurre nella legislazione vigente, anche in materia penale, le modifiche necessarie al fine di assicurare il corretto recepimento nell'ordinamento nazionale delle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555 in materia di divulgazione coordinata delle vulnerabilità;
- definire le competenze dell'Agenzia per l'Italia digitale e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in relazione alle attività previste dal regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014;
- individuare criteri oggettivi e proporzionati ai fini dell'applicazione degli obblighi informativi di cui all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555;
- rivedere il sistema sanzionatorio e il sistema di vigilanza ed esecuzione, in particolare:
  - 1) prevedendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2022/2555, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, introducendo strumenti deflativi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere;
  - 2) prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, per incrementare la dotazione del bilancio dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
- assicurare il migliore coordinamento tra le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 4 della presente legge per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, nonché le disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, e quelle adottate ai sensi dell'articolo 14 della presente legge per l'adeguamento a quest'ultimo e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022;
- apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

**La RT**, afferma che l'articolo contiene i principi e i criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione europea, che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 e la direttiva (UE) 2018/1972, e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (c.d. "direttiva NIS2"). Tale direttiva è stata pubblicata nella G.U.U.E. L 333 del 27 dicembre 2022 e dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 17 ottobre 2024. Essi applicheranno tali disposizioni a decorrere dal 18 ottobre 2024. La direttiva NIS 2 abroga la direttiva (UE) 2016/1148 sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (cosiddetta direttiva NIS), che costituisce il primo strumento legislativo dell'UE sulla sicurezza in ambito cibernetico volto a prevedere misure giuridiche per incrementarne il livello complessivo. La direttiva NIS 2 fa parte di un pacchetto ampio di strumenti giuridici e di iniziative a livello dell'Unione, mirato ad aumentare la resilienza di soggetti pubblici e privati alle minacce nell'ambito cibernetico; tra le disposizioni più recenti del pacchetto si segnalano il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (cosiddetto regolamento DORA - *Digital Operational Resilience Act*) e la correlata direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, sempre relativa alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario, nonché la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici (cosiddetta direttiva CER – *Critical Entities Resilience*). Tra i richiamati atti e la direttiva NIS 2, vi è una importante contiguità applicativa dimostrata anche dalla pubblicazione degli stessi nella medesima edizione della GUUE. L’abrogazione della direttiva NIS discende dalla necessità di modernizzare il quadro giuridico esistente alla luce della crescente digitalizzazione del mercato interno e della rapida evoluzione delle minacce alla cybersicurezza, fenomeni che si sono ulteriormente amplificati dall’inizio della crisi COVID-19. Inoltre, la valutazione del funzionamento della direttiva NIS, condotta ai fini della valutazione d’impatto, ha evidenziato taluni problemi cui la nuova direttiva NIS 2 intende porre rimedio. L’adozione della direttiva NIS 2 mira a garantire un aumento del livello di sicurezza cibernetica comune grazie all’armonizzazione delle norme applicabili ai diversi operatori nei diversi Stati membri e al rafforzamento dei livelli standard di sicurezza rispetto a quelli previsti dalla disciplina vigente, incidendo, in via prioritaria sui seguenti pilastri:

- 1) capacità degli Stati membri in termini di architettura istituzionale, strategia nazionale e piani di gestione delle crisi cibernetiche;
- 2) gestione del rischio da parte degli operatori, con misure di sicurezza adeguate e un sistema di notifica degli incidenti che sia efficace e reattivo;
- 3) cooperazione e condivisione delle informazioni, attraverso diverse modalità di scambio, a livello europeo e nazionale.

Principali obiettivi del riesame, dunque, sono l’innalzamento del livello di *cyber* resilienza di un vasto gruppo di soggetti operanti nell’Unione europea e il miglioramento della capacità di preparazione e risposta agli incidenti informatici, tra l’altro, incentivando la condivisione di informazioni attraverso la designazione delle autorità nazionali competenti responsabili della gestione di incidenti e crisi su vasta scala.

Il nuovo impianto, dunque, supera e rafforza quanto già previsto dalla precedente direttiva NIS - recepita nell’ordinamento nazionale con il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 – in particolare attraverso:

- 1) l’ampliamento del campo di applicazione, da un lato, includendo anche la pubblica amministrazione centrale (lasciando discrezionalità agli Stati membri di inserire gli enti locali in base all’assetto istituzionale), le piccole e microimprese (solo se operano in settori chiave per la società) e, indipendentemente dalle dimensioni, fornitori di servizi di comunicazione elettroniche pubbliche e di reti di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, e dall’altro lato, aumentando significativamente i settori di applicazione e introducendo un approccio «*all-hazards*» alla *cybersicurezza*, che prevede anche l’inclusione di profili di

sicurezza fisica delle infrastrutture ICT (*Information and Communications Technology*);

- 2) la revisione del meccanismo di identificazione dei soggetti quali entità importati o essenziali, prevedendo un criterio omogeneo basato sulla dimensione (cosiddetto *size-cap rule*), che estende l'applicazione della direttiva a tutte le medie e grandi imprese che operano nei settori identificati. Ciò al fine di superare l'attuale disomogeneità nel processo di identificazione dei soggetti da parte degli Stati membri;
- 3) il rafforzamento dei poteri di supervisione, con indicazioni più dettagliate per la definizione delle misure di sicurezza e l'inasprimento delle sanzioni;
- 4) l'ampliamento delle funzioni dei Team di risposta agli incidenti di sicurezza informatica nazionali (*Computer Security Incident Response Team - CSIRT*), che fungeranno, tra l'altro, da intermediari di fiducia tra i soggetti segnalanti e i fornitori di prodotti e servizi ICT nell'ambito del sistema relativo alla divulgazione coordinata delle vulnerabilità (*Coordinated Vulnerability Disclosure – CVD*);
- 5) la gestione delle crisi, con la previsione di una strategia in materia e l'istituzionalizzazione della *Cyber Crises Liaison Organisation Network* (CyCLONe), per la gestione coordinata a livello operativo degli incidenti e delle crisi di cybersicurezza su vasta scala.

Coerentemente con le novità introdotte dalla direttiva NIS 2, e al fine di consentire il miglior adeguamento dell'ordinamento interno alle sue disposizioni, l'articolo di delega indica ulteriori principi e criteri direttivi specifici che il Governo dovrà seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

La RT evidenzia che l'articolo contiene, inoltre, uno specifico criterio (lettera l) volto a rivedere il sistema sanzionatorio e il sistema di vigilanza ed esecuzione, in particolare:

- 1) prevedendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2022/2555, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e alla legge n. 689/1981 introducendo strumenti deflattivi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere;
- 2) prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, per incrementare la dotazione del bilancio dell'Agenzia.

Relativamente al punto 1), la necessità di prevedere un criterio di delega specifico, che consenta di derogare ai limiti previsti dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, trova giustificazione nelle disposizioni della direttiva NIS 2 che contemplano anche

l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie che possono raggiungere nel massimo un importo di dieci milioni di euro.

Sempre con riferimento al punto 1), la previsione di un criterio di delega specifico che consenta la possibilità di introdurre strumenti deflattivi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere, permette di rispettare le intenzioni della direttiva NIS 2 che promuove un'applicazione delle misure sanzionatorie in proporzione alla gravità della violazione, che tenga conto delle circostanze di ciascun singolo caso e in forma graduale, anche al fine di prevenire o ridurre il contenzioso.

Relativamente al punto 2), la RT premette che gli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, recano la disciplina del sistema sanzionatorio vigente per la violazione delle disposizioni della direttiva NIS e individuano, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del d.l. n. 82 del 2021, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale unica autorità nazionale competente NIS e, dunque, anche autorità per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo decreto legislativo n. 65 del 2018. Ciò premesso, in considerazione del fatto che già a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera f), del decreto-legge n. 82 del 2021, gli introiti eventualmente derivanti dalle sanzioni comminate dall'Agenzia per la cybersicurezza in relazione alle violazioni disciplinate dal decreto legislativo NIS, dal decreto-legge perimetro e dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, risultano riassegnate per le finalità di finanziamento della medesima Agenzia, dalla previsione di cui al punto 2) non derivano oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento agli eventuali oneri potenzialmente connessi allo svolgimento dei compiti e dei poteri che la direttiva NIS 2 attribuisce alle autorità e organismi incaricati dell'attuazione, la RT rappresenta che la direttiva stessa, agli articoli 8, paragrafo 5, 9, paragrafo 1, e 10, paragrafo 2, stabilisce che gli Stati membri debbano garantire che tali soggetti dispongano di risorse adeguate per svolgere i compiti loro assegnati in modo efficace ed efficiente. I richiamati oneri potranno essere individuati e quantificati solo in occasione della determinazione concreta delle modalità operative, demandata allo schema di decreto legislativo di recepimento, e saranno indicati nella pertinente relazione tecnica.

La complessità della materia oggetto di delega, che comprenderà anche la definizione di norme aventi carattere sostanzialmente procedimentale volte alla revisione, al coordinamento e all'abrogazione della normativa vigente in materia, non consente una determinazione ex ante di eventuali effetti finanziari a carico della finanza pubblica; ai sensi, dunque, dell'articolo 17, comma 2, della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, in base al quale "qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi", la determinazione puntuale degli effetti finanziari sarà effettuata in sede di esercizio della delega.

**Al riguardo**, nel prendere atto di quanto affermato dalla RT che per la complessità della materia trattata non è possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi e che la quantificazione degli stessi sarà effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi, non si hanno osservazioni da formulare, fermo restando che la verifica degli eventuali effetti finanziari delle norme che recepiranno la citata direttiva (UE) 2022/2555 potrà aver luogo solo in sede di esame parlamentare degli schemi di decreti legislativi che saranno adottati nell'esercizio della delega di cui trattasi.

#### **Articolo 4** ***(Presunzione di innocenza nei procedimenti penali)***

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame in prima lettura e reca disposizioni di delega finalizzate al rafforzamento della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

In particolare, il comma 1 stabilisce che al fine di garantire l'integrale e compiuto adeguamento alla direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, in tema di rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, anche al fine di integrare quanto già disposto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188, nonché di assicurare l'effettivo rispetto dell'articolo 27, comma secondo, della Costituzione, il Governo sia delegato all'adozione di uno o più decreti legislativi, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il comma 2 stabilisce che i decreti legislativi siano adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia.

Il comma 3 reca l'indicazione dei principi e criteri direttivi specifici cui il Governo è tenuto conformarsi nell'esercizio della delega di cui al comma 1, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, stabilendo che nella modifica dell'articolo 114 (*Divieto di pubblicazione di atti e di immagini*) c.p.p. si preveda, nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione, e in attuazione dei principi e diritti sanciti dagli articoli 24 e 27 della Costituzione, il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare, fino a che non siano concluse le indagini preliminari, ovvero, fino al termine dell'udienza preliminare, in coerenza con quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016.

L'articolo inserito nel corso dell'esame svoltosi nel corso della prima lettura è al momento sprovvisto di **RT**.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, ritenuto il carattere meramente ordinamentale della disposizione, non ci sono osservazioni.

## Articolo 5

### *(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio)*

L'articolo, alle lettere a)-o), reca i principi e i criteri di un delega al Governo per il recepimento – da effettuarsi entro il 17 ottobre 2024 – della direttiva (UE) 2022/2557 del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei “soggetti critici”<sup>2</sup>, in vigore dal 16 gennaio 2023. In sintesi, l'atto in questione abroga la direttiva 2008/114/CE dell'8 dicembre 2008, con la quale il Consiglio dell'Unione europea ha disciplinato la procedura per l'individuazione e la designazione da parte degli Stati membri delle Infrastrutture critiche europee (ECI) che si trovano sul loro territorio, definendo altresì un approccio comune per la valutazione della necessità di migliorarne la protezione.

In particolare prevede:

- alla lettera a), l'esclusione, dall'ambito di applicazione delle disposizioni di recepimento della succitata direttiva, degli enti della pubblica amministrazione operanti nei settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, della difesa o dell'attività di contrasto, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati, compresi gli Organismi di informazione per la sicurezza, ai quali si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124;

- alla lettera b), avvalendosi della facoltà di escludere anche specifici soggetti critici operanti nei suddetti settori o che forniscano servizi esclusivamente ai succitati enti della pubblica amministrazione, ne rimette l'individuazione a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle competenti Amministrazioni di settore;

- alle lettere c) e d), con riferimento agli undici settori disciplinati dalla direttiva, l'istituzione o designazione di una o più autorità competenti ovvero – in caso di istituzione o designazione di un'unica autorità competente – di un punto di contatto unico che svolga una funzione di collegamento allo scopo di garantire la cooperazione transfrontaliera con i punti di contatto unici di altri Stati membri e con il gruppo per la resilienza dei soggetti critici;

- alla lettera e), di istituire o designare un punto di contatto unico al quale attribuire anche le funzioni di: assicurare il collegamento con la Commissione europea e la cooperazione con i Paesi terzi; coordinare le attività di sostegno ai soggetti critici nel rafforzamento della loro resilienza; ricevere, da parte dei soggetti critici, contestualmente alle autorità competenti di cui alla lettera b), le notifiche degli incidenti che perturbano o possono perturbare in modo significativo la fornitura di servizi essenziali; promuovere le attività di ricerca e formazione in materia di resilienza delle infrastrutture critiche; coordinare l'attività delle autorità competenti di cui alla lettera b);

- alla lettera f), che le soglie applicate per specificare i criteri di rilevanza degli effetti negativi degli incidenti possano essere comunicate alla Commissione europea come tali o in forma aggregata;

- alla lettera g), ove necessario, misure atte a conseguire un livello di resilienza più elevato per i soggetti critici del settore bancario, del settore delle infrastrutture dei mercati finanziari e del settore delle infrastrutture digitali;

- alla lettera h), l'introduzione di sanzioni penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive – ove necessario anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012 e alla legge 4 novembre 1981, n. 689 –, nonché strumenti deflattivi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere;

- alla lettera i), che le autorità competenti di cui alla lettera b) possano irrogare le sanzioni amministrative;

---

<sup>2</sup> La direttiva 2008/114/CE recepita in Italia con il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, tratta delle infrastrutture critiche. Con tale espressione si intende «un elemento, un sistema o parte di questo ubicato negli Stati membri che è essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale dei cittadini ed il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un impatto significativo in uno Stato membro a causa dell'impossibilità di mantenere tali funzioni».

-alla lettera l), anche per le autorità di cui alla lettera b), e nell'ambito delle rispettive competenze, la facoltà di adottare una disciplina secondaria;

- alla lettera m), il coordinamento delle disposizioni recanti il recepimento della direttiva in esame con quelle di recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 – la cui delega è contenuta all'articolo 3 del disegno di legge in esame –, nonché con il regolamento (UE) 2022/2554, ivi comprese le disposizioni nazionali di adeguamento a quest'ultimo;

- alla lettera n) il coordinamento con le disposizioni vigenti, operando le necessarie modifiche o abrogazioni espresse e, in particolare, modificando o abrogando l'articolo 211-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – che reca disposizioni finalizzate a garantire la continuità dei servizi erogati dagli operatori di infrastrutture critiche –, nonché il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, di attuazione della succitata direttiva 2008/114/CE;

- alla lettera o) di tenere ferme le attribuzioni dell'autorità giudiziaria relativamente alla ricezione delle notizie di reato, del Ministero dell'interno in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di difesa civile, del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza dello Stato, e del Dipartimento della Protezione civile in materia di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, del Ministero delle imprese e del *made in Italy* in materia di resilienza fisica delle reti, nonché dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in materia di cybersicurezza e resilienza nazionale nello spazio cibernetico, istituendo un tavolo di coordinamento tra il punto di contatto unico di cui alle lettere b) e c) e la Commissione interministeriale tecnica di difesa civile in relazione alla formulazione e attuazione degli obiettivi di resilienza nazionale;

- alla lettera p), inserita nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, di favorire la più ampia tutela dei lavoratori nello svolgimento delle attività ritenute critiche o sensibili, anche prevedendo disposizioni speciali, in raccordo con la normativa europea.

**La RT** conferma che le disposizioni in esame recano i principi e i criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici, che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio. In particolare:

- alla lettera a) si prevede l'esclusione dall'ambito di applicazione delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2022/2557, degli enti della pubblica amministrazione operanti nei settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, della difesa o di contrasto, compresi l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati, compresi gli Organismi di informazione per la sicurezza;

- alla lettera b) si prevede la possibilità di avvalersi della facoltà di escludere anche specifici soggetti critici, la cui attività principale ricade nei suddetti settori o che forniscano servizi esclusivamente ai suindicati enti della pubblica amministrazione, prevedendo che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle competenti Amministrazioni di settore, siano individuati gli specifici soggetti critici la cui attività principale ricade nei settori ivi indicati o che forniscono servizi esclusivamente agli enti della pubblica amministrazione all'articolo 1, paragrafo 6, della medesima direttiva, ai quali non si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni di attuazione dell'articolo 11 e dei capi III, IV e VI della medesima direttiva;

- la lettera c) delega il Governo a istituire o designare una o più autorità competenti, con riferimento agli undici settori disciplinati dalla direttiva. In caso di istituzione o designazione di un'unica autorità competente, deve essere istituito presso quest'ultima anche un "punto di contatto unico", incaricato di assicurare il collegamento con la

Commissione europea e la cooperazione con i Paesi terzi, allo scopo di garantire la cooperazione transfrontaliera con i punti di contatto unici di altri Stati membri e con il gruppo per la resilienza dei soggetti critici di cui all'articolo 19 della direttiva.

La lettera d) individua il criterio secondo cui si incarica il punto di contatto unico a coordinare l'attività delle suindicate autorità competenti, a ricevere le notifiche degli incidenti ai sensi dell'articolo 15 della direttiva, a coordinare le attività di sostegno di cui all'articolo 10 della direttiva e a promuovere le attività di ricerca e formazione in materia di resilienza delle infrastrutture critiche.

Inoltre, si delega il Governo a:

- alla lettera e) avvalersi della facoltà di individuare servizi essenziali aggiuntivi rispetto all'elenco predisposto dalla Commissione Europea in esecuzione della delega ricevuta ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva;

- alla lettera f) prevedere che le soglie applicate per specificare i criteri di rilevanza degli effetti negativi degli incidenti essere comunicate alla Commissione europea come tali o in forma aggregata;

- alla lettera g) prevedere, ove necessario, misure atte a conseguire un livello di resilienza più elevato per i soggetti critici del settore bancario, delle infrastrutture dei mercati finanziari e delle infrastrutture digitali;

- alla lettera h) introdurre sanzioni penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, anche, ove necessario, in deroga a quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012 e alla legge 4 novembre 1981, n. 689, introducendo strumenti deflattivi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere. In merito, la necessità di prevedere un criterio di delega specifico che consenta di derogare ai limiti previsti dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 trova giustificazione nel considerando 40 della direttiva, laddove si invita a tenere conto della gravità della violazione e della capacità economica del soggetto interessato. Entrambi questi parametri devono essere letti alla luce delle disposizioni che, ai fini dell'individuazione dei soggetti critici, impongono di tenere conto del numero di utenti che dipendono dal servizio, dell'impatto degli incidenti sulle attività economiche e sociali, l'ambiente, la pubblica sicurezza, l'incolumità e la salute pubblica, dell'estensione dell'area geografica interessata da un incidente. Quanto alla previsione, sempre alla lettera g), di un criterio di delega specifico che consenta la possibilità di introdurre strumenti deflattivi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere, essa risponde da un lato all'esigenza di privilegiare la responsabilizzazione dei soggetti critici ai fini della continuità dell'erogazione dei servizi essenziali e, dall'altro, a quella di tenere conto del carattere sostanzialmente innovativo della disciplina;

- alla lettera i) prevedere che le autorità competenti di cui alla lettera b) possano irrogare le sanzioni amministrative;

- alla lettera l) prevedere la facoltà, anche per le autorità competenti di cui alla lettera b), e nell'ambito delle rispettive competenze, di adottare una disciplina secondaria;

- alla lettera m) al fine di evitare duplicazioni e oneri amministrativi non necessari, garantire l'attuazione coordinata della direttiva (UE) 2022/2557 e dei due atti normativi

dell'UE da essa richiamati, vale a dire la direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 e la direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (c.d. "direttiva NIS 2"), e il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011;

- alla lettera n) curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, operando le necessarie modifiche o abrogazioni espresse;

- alla lettera o) tenere ferme le attribuzioni delle diverse autorità in relazione alla gestione di situazioni di emergenza e al mantenimento dell'ordine pubblico e, in particolare, dell'autorità giudiziaria riguardo alla ricezione di notizie di reato, del Ministero dell'Interno circa la protezione dell'ordine e della sicurezza pubblica e la difesa civile, del Dipartimento della Protezione Civile in materia di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* in materia di resilienza fisica delle reti, nonché dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in materia di cybersicurezza e resilienza nazionale nello spazio cibernetico, istituendo un tavolo di coordinamento tra il punto di contatto unico di cui alle lettere b) e c) e la Commissione interministeriale tecnica di difesa civile in relazione alla formulazione e attuazione degli obiettivi di resilienza nazionale. Se necessario, queste autorità possono coordinarsi con le altre autorità competenti e il punto di contatto unico.

Evidenzia che le disposizioni recanti i criteri per l'esercizio della delega costituiscono e sono finalizzate ad adottare norme anche di carattere ordinamentale, in relazione, peraltro, al necessario raccordo con le altre disposizioni in materia di resilienza dei soggetti critici contenute nel Regolamento (UE) 2022/2554 e nella direttiva (UE) 2022/2555.

Sul punto, rileva che stante la complessità della materia oggetto di delega, dovuta alla numerosità ed eterogeneità dei settori rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva, non è possibile determinare gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. Con specifico riguardo alle lettere c) e d) del comma 1, evidenzia l'impossibilità allo stato di procedere ad una quantificazione puntuale, rimettendosi al legislatore delegato la scelta in ordine all'individuazione di una o più autorità competenti. Inoltre, a tali compiti di natura operativa e organizzativa si accompagnano compiti di cooperazione transfrontaliera, di attività di sostegno e di promozione nel campo della ricerca e formazione in materia di resilienza delle infrastrutture critiche, in relazione ai quali non appare possibile associare *ex ante* un valore finanziario specifico. L'adozione dei decreti legislativi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati.

La lettera p), inserita in prima lettura, è al momento sprovvista di **RT**.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, posto che le norme in esame sono volte al recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici, va evidenziato che, in considerazione della complessità della materia oggetto di delega, dovuta alla numerosità ed eterogeneità dei settori rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva, al momento non è possibile determinare gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della stessa.

Ciò nondimeno, appaiono indispensabili prime assicurazioni in merito, in particolare, alle lettere c) e d), concernenti l'individuazione di uno o più punti di contatto aventi funzioni di collegamento con la Commissione europea, con gli Stati membri UE e con altri Paesi ed organismi internazionali, per cui non risulta al momento possibile ad una quantificazione, essendo rimessa al legislatore delegato la scelta in ordine all'individuazione di una o più autorità competenti. In tal senso, oltre ai compiti di natura operativa e organizzativa indicati nelle lettere sopra indicate, le norme prevedono compiti di cooperazione transfrontaliera, di attività di sostegno e di promozione nel campo della ricerca e formazione in materia di resilienza delle infrastrutture critiche, in relazione ai quali non appare tuttavia possibile associare *ex ante* un valore finanziario specifico, ma appaiono comunque suscettibili di ingenerare fabbisogni di spesa aggiuntivi per le Amministrazioni di volta in volta interessate.

Ad ogni modo, prendendo atto delle indicazioni fornite dalla RT, fermo restando che la verifica degli eventuali effetti finanziari delle norme che recepiranno la citata direttiva (UE) 2022/2557 potrà aver luogo solo in sede di esame parlamentare degli schemi di decreti legislativi che saranno adottati nell'esercizio della delega di cui trattasi, non ci sono particolari osservazioni da formulare.

## **Articolo 6**

***(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano)***

Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161.

Il comma 2 prevede che, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere specifiche e progressive misure finalizzate ad introdurre, entro il 9 febbraio 2025, l'apposizione dell'identificativo univoco e dell'elemento di sicurezza antimanomissione sulle confezioni dei medicinali;

b) garantire alle aziende di produzione, nel rispetto del termine di decorrenza di cui alla lettera a), congrui tempi di adeguamento alla normativa per l'aggiornamento dello stato tecnologico delle medesime imprese;

c) adeguare e raccordare alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 le disposizioni nazionali vigenti e, in particolare, le modalità e le procedure di vigilanza, sorveglianza del mercato e controllo della sicurezza dei farmaci, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili;

d) prevedere che, su autorizzazione dell'AIFA, i fabbricanti possano includere informazioni diverse dall'identificativo univoco nel codice a barre bidimensionale che lo contiene, in conformità alle disposizioni del titolo V della direttiva 2001/83/CE;

e) prevedere che il soggetto giuridico responsabile della costituzione e della gestione dell'archivio nazionale contenente le informazioni sulle caratteristiche di sicurezza dei medicinali per uso umano, con apposita convenzione, si avvalga della società di cui all'articolo 1 della legge n. 559 del 1966 (ovvero dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), per la realizzazione e la gestione dello stesso e verifichi la conformità delle medesime informazioni alle prescrizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, nonché prevedere le modalità di controllo da parte del Ministero della salute e dell'AIFA sul funzionamento dell'archivio al fine delle indagini sui potenziali casi di falsificazione, sul rimborso dei medicinali, nonché sulla farmacovigilanza e sulla farmacoepidemiologia. Con la convenzione sono definite le modalità di realizzazione e di gestione del sistema di archivi nonché i relativi costi a carico dei fabbricanti dei medicinali che presentano le caratteristiche di sicurezza a norma dell'articolo 54-bis, paragrafo 2, secondo comma, lettera e), della citata direttiva 2001/83/CE. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

f) definire il sistema sanzionatorio, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 e il riordino del sistema vigente;

g) prevedere che gli oneri per la realizzazione e la gestione dell'archivio siano interamente a carico del soggetto giuridico costituito ai sensi dell'articolo 31 del regolamento delegato (UE) 2016/161 (dai fabbricanti e dai titolari di un'autorizzazione in commercio dei medicinali che presentano le caratteristiche di sicurezza).

Il comma 3 dispone che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**La RT** non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

**Al riguardo**, si ritiene che le attività di vigilanza e controllo da parte delle PP.AA. di cui alle lettere c) ed e) del comma 2 possano essere svolte dalle stesse avvalendosi delle risorse ordinariamente disponibili e quindi nel rispetto delle clausole d'invarianza poste, specificamente, dalla medesima lettera e), e per l'intero articolo, dal comma 3, atteso che tali attività non sembrano di rilevante entità e certamente, perlomeno in parte significativa, già comprese nei compiti istituzionali delle amministrazioni. Nulla da osservare sulle restanti disposizioni.

## **Articolo 7**

***(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE)***

L'articolo reca i principi e i criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti, che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE.

In particolare, il comma 1, alle lettere a)-l), prevede che nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, il Governo osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- alla lettera a), apportando le modifiche alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, all'eventuale esercizio delle opzioni ivi previste, nonché all'applicazione delle pertinenti norme tecniche di recepimento della direttiva, tenendo conto, ove opportuno, degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea;

- alla lettera b), apportando gli aggiornamenti alla normativa vigente e ogni modifica e integrazione necessaria ad assicurare l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza del quadro normativo nazionale, modificando, in particolare, il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 al fine di assicurare l'opportuno coordinamento tra la disciplina nazionale in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, ivi compreso il relativo impianto sanzionatorio, e quella di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167;

- alla lettera c), apportando le modifiche atte assicurare la coerenza tra la disciplina nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 e il quadro normativo dell'Unione europea in materia di tutela dei consumatori e dei debitori nonché con le norme in materia di protezione dei dati personali;

- alla lettera d) l'individuazione di una o più autorità, dotate di indipendenza anche finanziaria, competenti a esercitare le attività di vigilanza nonché le funzioni e i compiti previsti dalla direttiva (UE) 2021/2167, compreso lo scambio di informazioni e il coordinamento con le autorità competenti degli Stati membri e la pubblicazione sul proprio sito *internet* dell'elenco dei gestori di crediti autorizzati e delle disposizioni nazionali, primarie e secondarie, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, attribuendo loro tutti i poteri di vigilanza, indagine e intervento previsti dalla citata direttiva; nel caso di individuazione di più autorità, identificare l'autorità competente come punto unico di contatto per lo scambio di informazioni e il coordinamento con le autorità competenti degli Stati membri;

- alla lettera e) la previsione, ove opportuno, del ricorso alla disciplina secondaria, in particolare dell'autorità o delle autorità individuate ai sensi della lettera d), nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dalla direttiva (UE) 2021/2167 e degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea;

- alla lettera f) la disposizione delle modifiche alla disciplina vigente per attribuire all'autorità o alle autorità individuate ai sensi della lettera d) il potere di applicare le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi previsti dall'articolo 23 della direttiva (UE) 2021/2167 per la violazione delle disposizioni di recepimento e di attuazione della direttiva (UE) 2021/2167 e di quelle emanate in attuazione del presente articolo, nonché per coordinare dette modifiche con le vigenti disposizioni nazionali che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'autorità competente o delle autorità competenti individuate ai sensi della lettera d), nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti da tali disposizioni;

- alla lettera g) la previsione per le sanzioni amministrative di cui alla lettera f) i seguenti limiti edittali: 1) per le persone fisiche, da euro 5.000 a euro 5 milioni; 2) per le persone giuridiche, da euro 30.000 a euro 5 milioni ovvero al 10 per cento del fatturato, quando il fatturato è disponibile e determinabile ed è superiore a euro 5 milioni;

- alla lettera h) la previsione che nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo e del personale dei gestori di crediti di cui alla direttiva (UE) 2021/2167 si applichi quanto previsto dall'articolo 144-ter, comma 3, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

- alla lettera i) gli aggiornamenti alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n.17settembre 1993, n. 385, apportandovi le modifiche e le integrazioni necessarie per estendere, in tutto o in parte, la disciplina nazionale di

recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, nonché le pertinenti norme tecniche di attuazione della direttiva medesima, ai crediti concessi, e ai relativi contratti stipulati, da altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti, per garantire il coordinamento delle disposizioni settoriali vigenti nonché l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza dell'ordinamento nazionale, tenendo conto, ove opportuno, degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea e prevedendo, se del caso, il ricorso alla disciplina secondaria dell'autorità o delle autorità individuate ai sensi della lettera d) del presente comma;

- alla lettera l) in conseguenza delle disposizioni nazionali adottate ai sensi delle lettere da a) a i) del presente comma, apportando alla legge 30 aprile 1999, n. 130, le ulteriori modifiche e integrazioni necessarie per assicurare il coordinamento tra la disciplina nazionale in materia di cartolarizzazione dei crediti e la disciplina di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, l'adeguatezza, l'efficienza e l'efficacia dell'ordinamento nazionale e la stabilità del settore finanziario nel suo complesso, in particolare prevedendo che si applichino, in tutto o in parte, gli obblighi in materia di tutela dei consumatori e dei debitori previsti dalla direttiva (UE) 2021/2167, qualora ricorrano analoghe esigenze di tutela dei debitori, nonché attribuire alla Banca d'Italia il potere di applicare, in caso di violazione delle disposizioni di cui alla citata legge n. 130 del 1999, ivi comprese quelle in materia di tutela dei consumatori e dei debitori emanate in attuazione del presente articolo, le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi previsti dall'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2021/2167, assicurando il coordinamento con le vigenti disposizioni nazionali che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti da tali disposizioni.

Il comma 2 reca la clausola di invarianza, prevedendo che dall'attuazione delle disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. È previsto che le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**La RT** afferma che l'articolo contiene i principi e i criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti, che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE. In particolare, per l'attuazione del piano d'azione sui crediti deteriorati del 2017 (c.d. "NPL Action Plan"), la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva relativa a gestori e acquirenti di crediti (*secondary market directive*, SMD) e al meccanismo accelerato di escussione stragiudiziale delle garanzie reali (*accelerated extrajudicial collateral enforcement*, AECE).

La proposta è stata scorporata in due parti: mentre la proposta normativa relativa all'AECE è ancora sottoposta al vaglio del legislatore europeo, la prima parte, relativa alla SMD, è stata approvata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea l'8 dicembre 2021.

La SMD si propone di incoraggiare lo sviluppo di mercati secondari dei crediti deteriorati nell'Unione, eliminando gli ostacoli al trasferimento dei crediti deteriorati da parte di enti creditizi ad acquirenti di crediti e garantendo al tempo stesso la tutela dei diritti dei debitori. La proposta introduce un regime di armonizzazione minima cui i gestori e gli acquirenti devono attenersi per operare all'interno dell'Unione, fissando standard comuni per garantirne l'idonea condotta e la vigilanza.

Tra le numerose misure proposte rilevano, in particolare, l'introduzione dei seguenti istituti: - autorizzazione all'esercizio dell'attività del gestore di crediti in base a specifiche condizioni (articoli 4 e segg.);

- obblighi di comunicazione nei confronti dei debitori a carico dei gestori e degli acquirenti dei crediti (articolo 10);

- libertà di prestare attività di gestione dei crediti nello Stato membro ospitante (articolo 13); - diritto all'informativa a beneficio del potenziale acquirente dei crediti (articolo 15);

- obblighi a carico degli acquirenti di crediti (articoli 17 e ss.);

- norme sulla vigilanza (articoli 21 e ss.);

- regime sanzionatorio specifico (articolo 23).

Si rende, pertanto, necessario riformare il quadro delle fonti primarie e secondarie (cfr. comma 1, lett. a)). Specifica delega prevede di designare una o più autorità competenti, dotate di indipendenza anche finanziaria (in coerenza con la clausola di invarianza finanziaria), per la vigilanza sul rispetto della direttiva (cfr. comma 2, lettera d)) e per l'emanazione della disciplina secondaria nell'ambito e per le finalità specificamente previste dalla riforma europea (cfr. comma 2, lettera e)). Specifica delega è prevista, altresì, per il coordinamento dell'intervento normativo con la riforma europea nell'ambito delle fonti relative alle norme antiriciclaggio (cfr. comma 2, lettera b)), nonché tutela dei consumatori e protezione dei dati personali (cfr. comma 2, lettera c)). Si prevede, infine, di estendere la disciplina delle sanzioni amministrative alle violazioni delle disposizioni della direttiva (cfr. comma 2, lettera f)). In coerenza con l'approccio di armonizzazione minima, gli Stati membri dispongono di diverse opzioni e discrezionalità (ad esempio, la possibilità di esentare alcune professioni che svolgono attività accessorie simili alle attività di gestione dei crediti nell'ambito della loro professione, vale a dire notai, avvocati e ufficiali giudiziari) che i criteri rimettono alla valutazione del legislatore delegato.

Rileva che le disposizioni del presente articolo si rendono necessarie al fine di realizzare l'attuazione ed il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui alla direttiva (UE) 2021/2167. Eventuali oneri per l'adeguamento agli obblighi rivenienti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea saranno interamente sopportati dalla o dalle autorità designate, dotate di indipendenza anche finanziaria. Pertanto, l'autorità che, a livello nazionale, per effetto dei provvedimenti attuativi della delega, svolgerà le funzioni previste dalla norma, procederà ad effettuare tali attività tramite le dotazioni di cui dispone per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

L'articolo di delega prevede, inoltre, l'estensione della disciplina sanzionatoria sulla base di quanto già previsto dalla direttiva cui si dà attuazione. Gli importi derivanti dall'attività sanzionatoria saranno riversati dall'autorità al bilancio dello Stato sulla base delle esistenti previsioni legislative.

Dal punto di vista finanziario, il comma 2 prevede che le disposizioni contenute nell'articolo non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Di conseguenza, alla RT non è allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ai

fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Per le stesse motivazioni, non è indicato l'effetto che le disposizioni producono su precedenti autorizzazioni di spesa.

Le lettere g)-l) inserite in prima lettura nel corso dell'esame svoltosi in sede referente sono al momento sprovviste di **RT**.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione reca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega volta al recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti.

A tale proposito, tenuto conto della natura prevalentemente ordinamentale delle disposizioni, per altro assistite da una specifica clausola di invarianza finanziaria, e del fatto che nel settore finanziario molte delle autorità di controllo sono esterne al perimetro della pubblica amministrazione, non si formulano particolari osservazioni.

Ad ogni modo, andrebbero forniti elementi di conferma in merito alla possibilità che le attività di monitoraggio del settore bancario e finanziario riconducibili al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze possano essere svolte da parte del medesimo avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

## **Articolo 8**

### ***(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro)***

Il comma 1 prevede che, nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431, il Governo osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione della direttiva (UE) 2022/431, in conformità al piano europeo di lotta contro il cancro, di cui alla Comunicazione della Commissione europea COM(2021) 44 definitivo, del 3 febbraio 2021, in particolare attraverso la previsione di obblighi specifici del datore di lavoro, anche in materia di formazione ovvero informazione, in ragione del nuovo campo di applicazione della direttiva, sentita anche la comunità scientifica in materia di formazione, protocolli, sorveglianza e monitoraggio;

b) aggiornare l'attuale sistema di sorveglianza sanitaria, al fine di assicurare la corretta applicazione della direttiva (UE) 2022/431.

**La RT** precisa che si prevede di apportare alla normativa vigente le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione della direttiva (UE) 2022/431, in particolare attraverso l'introduzione di obblighi specifici del datore di lavoro, anche in materia di formazione/informazione. L'intervento è volto, pertanto, ad introdurre modifiche di carattere tecnico-scientifico e procedurale.

Relativamente ai profili finanziari delle disposizioni, si rappresenta che, essendo la sorveglianza sanitaria in base alle vigenti disposizioni di legge a carico del datore di lavoro (pubblico e privato), dal recepimento della direttiva e dunque dall'esercizio della delega, non derivano nuovi né maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione al settore privato. Ad ogni buon conto, si evidenzia che il datore di lavoro deve procedere alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi e che, ai sensi dell'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008, le visite mediche per la sorveglianza sanitaria, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio e ritenuti necessari dal medico competente. Allo stato, non risulta possibile prevedere, a priori, come possa essere modificata la sorveglianza sanitaria e quali indagini strumentali e diagnostiche si possa decidere di incrementare sulla base del rischio di esposizione del lavoratore, anche in ambito pubblico.

Per le motivazioni summenzionate non è possibile la determinazione *ex ante* dell'impatto economico sui datori di lavoro pubblici; pertanto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, la determinazione puntuale degli effetti finanziari sarà effettuata in sede di esercizio della delega.

**Al riguardo**, rilevato che la RT individua in modo sostanzialmente corretto il potenziale di onerosità per le PP.AA. correlato agli eventuali aggiornamenti del sistema di sorveglianza sanitaria, mentre sembra trascurare le implicazioni finanziarie connesse ad ulteriori obblighi in materia di formazione ovvero informazione, evidenziato poi che il testo dell'articolo è stato modificato durante l'esame parlamentare, rendendo più generici i criteri direttivi (in particolare quello di cui alla lettera b)), non si hanno comunque osservazioni da formulare, atteso che si conviene con l'impostazione adottata, che rinvia alla predisposizione degli schemi di decreti legislativi l'individuazione e la copertura di eventuali oneri aggiuntivi, obiettivamente non determinabili in questa sede, con conseguente applicazione del richiamato articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Appare tuttavia opportuna un'assicurazione in ordine alla futura necessità di una valutazione anche per quanto concerne eventuali nuovi obblighi in materia formativa e informativa.

## **Articolo 9**

***(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione)***

Il comma 1 prevede che, nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/970, il Governo osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione della direttiva (UE) 2023/970, tenendo conto anche di quanto riportato nei considerando

della direttiva medesima, in coerenza con la strategia per la parità di genere 2020-2025, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2020) 152 definitivo, del 5 marzo 2020, e nel rispetto dell'autonomia delle parti sociali nazionali;

b) introdurre disposizioni volte a individuare gli strumenti o le metodologie per valutare e raffrontare il valore del lavoro, prevedendo anche un coinvolgimento delle parti sociali nella definizione di tale valore ed evitando incertezze interpretative e applicative;

c) ai fini del rafforzamento dei meccanismi di trasparenza retributiva, estendere a una più ampia platea di destinatari gli obblighi concernenti l'accessibilità e le comunicazioni di informazioni sul divario retributivo, tenuto conto della rilevanza delle informazioni sul divario retributivo di genere, verificando altresì la possibilità di ricavare in modo automatico le informazioni richieste da dati amministrativi già esistenti, quali i flussi informativi trasmessi mensilmente dai datori di lavoro agli enti previdenziali, al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese.

**La RT** non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, rilevato che l'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2023/970 coinvolge i datori di lavoro del settore pubblico e di quello privato, appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo sul fatto che a legislazione vigente nel settore pubblico risulti già previsto, per quanto riguarda i profili retributivi, quanto prescritto dalla suddetta direttiva.

In relazione ad ulteriori profili che comportano adempimenti a carico delle PP.AA. – quali quelli di cui alla lettera c) -, la rappresentante del Governo<sup>3</sup> ha assicurato che essi sono riconducibili all'attività ordinaria delle medesime amministrazioni, salva in ogni caso la possibilità di provvedere ad eventuali oneri mediante le ulteriori modalità di copertura finanziaria previste dall'articolo 1, comma 3, ai sensi del quale alla copertura degli oneri eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe si provvederà mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea e, qualora la dotazione di quest'ultimo si rivelasse insufficiente, attraverso il meccanismo previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009. Fra l'altro, la rappresentante del Governo ricorda che la direttiva in questione era precedentemente inclusa nell'allegato A annesso al testo originario del provvedimento.

Si segnala tra l'altro che l'articolo 28 della direttiva prevede la designazione in ogni Stato di un organismo incaricato di monitorare e sostenere l'attuazione delle misure di attuazione della direttiva<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> V. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, V Commissione, 14 dicembre 2023.

<sup>4</sup> L'organismo di monitoraggio espleta, tra l'altro, i compiti seguenti: a) sensibilizzare le imprese e le organizzazioni pubbliche e private, le parti sociali e i cittadini al fine di promuovere il principio della parità di retribuzione e il diritto alla trasparenza retributiva, anche affrontando la discriminazione intersezionale in relazione alla parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore; b) analizzare le cause del divario retributivo di genere e mettere a punto strumenti che contribuiscano a valutare le disparità retributive, avvalendosi in particolare del lavoro e degli strumenti di analisi dell' Istituito europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE); c) raccogliere i dati ricevuti dai datori di lavoro a norma dell'articolo 9,

## Articolo 10

*(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2380, che modifica la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio, e per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139, che modifica la direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio)*

La norma prevede che il Governo, nell'esercizio della delega volta al recepimento della direttiva UE 2022/2380, nonché all'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'articolo 138 del regolamento UE 2018/1139, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio, osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- apportare al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, concernente il recepimento della direttiva 2014/53/UE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2022/2380 nell'ordinamento nazionale;
- introdurre nel decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, ulteriori sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni degli obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2022/2380;
- apportare al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurarne la coerenza con l'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018.

**La RT** evidenzia che la direttiva 2014/53/UE è stata già recepita con il decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128. Quanto alla direttiva (UE) 2022/2380, evidenzia che detta direttiva, anche al fine di ridurre i rifiuti ambientali, è volta a definire ulteriori requisiti essenziali applicabili a determinate categorie o classi specifiche di apparecchiature radio, ivi definite, necessari per limitare la frammentazione delle interfacce di ricarica dei telefoni cellulari e di apparecchiature radio analoghe.

Rientrano nel novero di tali apparecchiature analoghe: i tablet, le fotocamere digitali, le cuffie, le cuffie microfono, le console portatili per videogiochi, gli altoparlanti portatili; i lettori elettronici; le tastiere, i mouse, i sistemi di navigazione portatili, gli auricolari e i laptop.

In particolare, la direttiva dispone, tra l'altro:

1) l'armonizzazione delle interfacce di ricarica e dei protocolli di comunicazione per la ricarica di categorie o classi specifiche di apparecchiature radio ricaricabili mediante cavo;

---

paragrafo 7, pubblicare tempestivamente i dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a f), in modo facilmente accessibile e fruibile, consentendo un confronto agevole tra datori di lavoro, settori e regioni dello Stato membro interessato, e garantire che i dati dei quattro anni precedenti, ove disponibili, siano accessibili; d) raccogliere le relazioni di valutazione congiunta delle retribuzioni a norma dell'articolo 10, paragrafo 3; e) aggregare i dati sul numero e sul tipo di reclami in materia di discriminazione retributiva presentati dinanzi alle autorità competenti, compresi gli organismi per la parità, e sui ricorsi presentati dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali.

2) la previsione di offerta ai consumatori e agli altri utenti finali, nonché la possibilità di acquistare l'apparecchiatura radio tra quelle sopra indicate senza alcun dispositivo di ricarica;

3) l'introduzione di un apposito sistema di informazioni e di etichettature indicante la presenza o meno del carica-batterie accluso all'apparecchiatura radio e l'introduzione di informazioni sulle specifiche relative alle capacità di ricarica e ai dispositivi di ricarica compatibili,

4) la modifica della procedura a livello nazionale per le apparecchiature radio che presentano rischi per la salute o l'incolumità delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui alla direttiva 2014/53/UE,

5) la previsione di un periodo di tempo sufficiente per procedere ai necessari adattamenti delle apparecchiature radio che rientrano nell'ambito di applicazione della predetta direttiva.

I criteri indicati per il recepimento della direttiva in parola sono finalizzati a consentire un adeguamento della normativa interna mediante la modifica e l'integrazione del decreto legislativo n. 128 del 22 giugno 2016.

A tale fine, la RT evidenzia che il criterio di cui alla **lettera a)** richiama espressamente i "considerando" della direttiva ai fini del suo recepimento. In particolare, richiama l'attenzione sul considerando n. 14, secondo cui: *"La direttiva 2014/53/UE dovrebbe essere modificata al fine di includere disposizioni sulle interfacce di ricarica e sui protocolli di comunicazione per la ricarica. Le categorie o le classi di apparecchiature radio specificamente contemplate da tali nuove disposizioni dovrebbero essere ulteriormente specificate in un nuovo allegato di tale direttiva. Nell'ambito di tali categorie o classi di apparecchiature radio sono interessate solo le apparecchiature radio che dispongono di una batteria ricaricabile amovibile o incorporata. Per quanto riguarda le fotocamere digitali, le apparecchiature radio interessate sono tutte le fotocamere e le videocamere digitali, comprese quelle d'azione. Per le fotocamere digitali progettate esclusivamente per il settore audiovisivo o per il settore della sicurezza e sorveglianza non dovrebbe sussistere l'obbligo di integrare la soluzione di ricarica armonizzata. Per quanto riguarda gli auricolari, l'apparecchiatura radio interessata è considerata insieme al vano o alla custodia di ricarica appositi, dato che gli auricolari sono raramente o non sono mai dissociati dal vano o dalla custodia di ricarica a causa delle loro dimensioni e della loro forma specifiche. Il vano o la custodia di ricarica per questo tipo specifico di apparecchiatura radio non sono considerati parte del dispositivo di ricarica. Per quanto riguarda i laptop, l'apparecchiatura radio interessata è qualsiasi computer portatile, tra cui laptop, notebook, pc ultraportatili, dispositivi ibridi o convertibili e netbook."*

Inoltre, il criterio di cui alla **lettera b)** è indispensabile al fine di adeguare il trattamento sanzionatorio già contemplato dal decreto legislativo n. 128 del 22 giugno 2016 alla direttiva (UE) 2022/2380 che aggiorna, corrispondentemente ai nuovi requisiti introdotti, l'elenco delle non conformità.

Infine, l'articolo 138 del Regolamento 2018/1139 dispone la modifica dell'allegato 1 della direttiva 2014/53/UE, ossia dell'elenco delle apparecchiature non contemplate dalla direttiva citata. In particolare, secondo l'articolo 138, le apparecchiature dell'aviazione destinate esclusivamente all'uso in volo e costituite da aeromobili diversi dagli aeromobili senza equipaggio rientranti nel citato regolamento e aeromobili senza equipaggio già certificati in conformità all'articolo 56 del Regolamento 2018/1139, sono escluse dal campo di applicazione della direttiva 2014/53/UE. Conseguentemente, alla **lettera c)**, si prevede un criterio direttivo finalizzato a consentire la coerenza della normativa di recepimento con quanto previsto dal predetto Regolamento europeo.

Dal punto di vista finanziario, la RT evidenzia che dall'esercizio della delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvedendo le amministrazioni allo svolgimento delle attività di competenza con le risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Al riguardo,** tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare.

### **Articolo 11**

***(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti)***

La norma prevede che il Governo, nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 della Commissione che riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- apportare al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, le modifiche e le integrazioni necessarie ai fini del recepimento delle disposizioni contenute nella direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 e inerenti ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, e in particolare funzionali all'introduzione di deroghe per i materiali prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi;
- adeguare le misure transitorie previste dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, a quanto stabilito dalla direttiva (UE) 2022/2438 in modo da consentire la commercializzazione di sementi e plantule prodotte a partire da piante madri di pre-base, di base e certificate o da materiali CAC esistenti prima del 1° gennaio 2017 e che sono stati ufficialmente certificati o che soddisfano le condizioni per essere qualificati come materiali CAC anteriormente al 31 dicembre 2029;
- apportare al testo del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, le modifiche necessarie a correggere il difetto di coordinamento ravvisabile tra il comma 7 e i restanti commi dell'articolo 86;
- apportare al testo del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, le modifiche necessarie a correggere gli articoli 37, comma 2, 40, comma 1, e 56, comma 5, al fine di garantire una corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni in questione.

I decreti legislativi sono adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione competente provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**La RT** conferma che l'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto introduce nuovi parametri tecnici relativi ad alcuni organismi nocivi regolamentati non da quarantena, da tenere in considerazione nell'effettuazione dei controlli già previsti.

**Al riguardo,** tenuto conto della presenza di una apposita clausola di invarianza finanziaria, appare necessario che il Governo fornisca gli elementi e i dati idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, assicurando che l'aggiornamento dei parametri tecnici non comporti una revisione e un adeguamento degli strumenti e delle strutture delle amministrazioni competenti ad effettuare i controlli suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## Articolo 12

*(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento delle direttive (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, e 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra)*

La norma prevede che il Governo, nell'esercizio della delega volta al recepimento della direttiva UE 2023/958 (Contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni) e UE 2023/959 (Sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas serra nell'UE), osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- rafforzare la struttura organizzativa dell'autorità nazionale competente, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in considerazione dell'ampliamento dei compiti da svolgere anche verso nuovi settori e tenuto conto dell'incrementata rilevanza, anche sotto l'aspetto economico, dei provvedimenti decisori adottati dalla stessa autorità;
- istituire un'autorità nazionale competente responsabile dell'attuazione della normativa correlata al nuovo sistema per lo scambio di quote di emissione «ETS II», in ragione dell'autonomia tecnica e normativa nonché della specificità di tale ambito;
- ottimizzare e informatizzare le rinnovate e aggiuntive procedure rientranti nel Sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (*European Union emissions trading system – EU ETS*), coordinando e integrando tali procedure con il sistema informatizzato già esistente nel Portale ETS di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

- rivedere e adeguare il sistema sanzionatorio al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di conseguire una maggior efficacia nella prevenzione delle violazioni anche nei nuovi settori inclusi o ampliati;
- assegnare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di nuova istituzione e destinare gli stessi al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonché alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;
- assicurare che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3-*octies-bis*, paragrafo 3, secondo comma, quarto periodo, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, una parte dei proventi nazionali generati dal trasporto marittimo, non attribuiti al bilancio dell'Unione europea, sia destinata a promuovere la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo;
- abrogare espressamente le disposizioni incompatibili e coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, assicurando la neutralità sui saldi di finanza pubblica nell'attribuzione delle quote dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione.

**La RT** afferma che il sistema per lo scambio di quote di emissioni nell'Unione europea (EU ETS), istituito dalla direttiva 2003/87/CE, è una pietra angolare della politica dell'Unione in materia di clima e ne costituisce lo strumento fondamentale per ridurre le emissioni di gas a effetto serra in modo efficace sotto il profilo dei costi.

Tale sistema è stato recentemente modificato tramite l'adozione di diversi atti legislativi unionali<sup>5</sup>, che estendono il campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE e ne rafforzano il meccanismo al fine di contribuire all'obiettivo di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 e di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, come previsto dal regolamento (UE) 2021/1111<sup>6</sup> (c.d. legge UE sul clima). La revisione della direttiva costituiva parte del pacchetto di proposte «Pronti per il 55 %», presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021 per aggiornare la legislazione dell'Unione europea in materia di clima, energia e trasporti e allinearla ai nuovi ambiziosi obiettivi europei.

In particolare l'articolo in argomento contiene una delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del

---

<sup>5</sup> La direttiva 2003/87/CE è stata modificata da diversi atti legislativi, in particolare dalla: • Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra, in GU L 130/134 del 16 maggio 2023; • Direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato.

<sup>6</sup> Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999, in GU L 243 del 9 luglio 2021.

mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nonché della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato.

In relazione alla lettera a), che implica la necessità di rivedere la struttura organizzativa dell'autorità nazionale competente la RT evidenzia che attualmente i soggetti ETS I sono n. 1100 impianti fissi, nonché n. 25 operatori aerei.

Con l'estensione degli obblighi di *compliance* emissivi al comparto marittimo, ai soggetti compresi nell'ETS I si aggiungono oltre n. 100 compagnie di navigazione, con un numero di circa 600 imbarcazioni.

Nel Regolamento (EU) 2023/956 relativo al "Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM)", in considerazione della materia trattata, strettamente connessa ed interferente all'assegnazione gratuita e quindi al cosiddetto *carbon leakage* dell'ETS I, è previsto che l'Autorità nazionale competente venga accorpata a quella già esistente dell'ETS I, ovvero al Comitato ETS.

I soggetti CBAM che dovranno essere gestiti dalla medesima Autorità sono presumibilmente 4/5000.

La RT ritiene necessario un incremento in termini numerici della composizione della struttura nazionale dell'Autorità competente, per rispondere compiutamente alle sopravvenute necessità derivanti dall'innalzamento degli obiettivi europei, come determinati dal *Green Deal*, che prevede di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030.

Al momento non appare possibile svolgere un *impact assessment* per quanto attiene alla quantificazione del numero dei componenti del Comitato ETS rafforzato, e quindi dei relativi costi aggiuntivi, tuttavia occorre considerare che per i compensi attribuiti ai membri del Comitato e ad eventuali supporti organizzativi o logistici vengono utilizzati i proventi delle aste di CO<sub>2</sub> nell'ambito del sistema EU ETS, la cui destinazione è disciplinata dal decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 che, all'articolo 23, comma 7, lettera n), già prevede tra le destinazioni ammissibili la copertura dei costi gestionali.

Pertanto, dall'attuazione del presente criterio di delega non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Per ciò che concerne il criterio di delega relativo all'istituzione di un'autorità nazionale competente le cui responsabilità, rispetto al nuovo sistema europeo per lo scambio di quote di emissioni per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori (ETS II), sono definite nel nuovo Capo IV-*bis* e nelle lettere da ae) ad ai) dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2003/87, introdotti dalla direttiva (UE) 2023/959, la RT sottolinea che le principali attribuzioni dell'autorità nazionale competente riguarderanno:

- rilasciare l'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra ai soggetti obbligati;

- provvedere affinché ciascun soggetto obbligato monitori e comunichi annualmente le emissioni corrispondenti alle quantità di combustibili immessi in consumo;
- provvedere affinché ciascun soggetto obbligato restituisca ogni anno un quantitativo di quote di emissioni pari alle emissioni totali del soggetto stesso.

Il sistema ETS II così definito è un sistema distinto e parallelo rispetto all'attuale sistema EU ETS, le cui procedure sono mantenute separate per evitare interferenze con il funzionamento consolidato del vigente sistema, come ribadito e sostenuto anche nei *concept paper* della CE.

Ciò premesso, considerata l'importanza del nuovo ETS II al fine di consentire in Italia una gestione efficiente ed efficace del sistema ed evitare interferenze col buon funzionamento del sistema EU ETS, risulta necessaria l'individuazione di una distinta Autorità nazionale competente, che disponga di specifiche competenze in grado di gestire l'introduzione del nuovo ETS II e la sua implementazione nel tempo.

Al momento per la RT non appare possibile svolgere un *impact assessment* per quanto attiene alla quantificazione del numero dei componenti dell'Autorità competente nazionale ETS II, e quindi dei relativi costi aggiuntivi, tuttavia occorre considerare che per i compensi attribuiti ai suoi membri e ad eventuali supporti organizzativi o logistici sono utilizzati i proventi delle aste di CO<sub>2</sub> nell'ambito del sistema EU ETS, la cui destinazione è disciplinata dal decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 che, all'articolo 23, comma 7, lettera n), già prevede tra le destinazioni ammissibili la copertura dei costi gestionali.

Pertanto, dall'attuazione del presente criterio di delega non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

In relazione all'allineamento e integrazione delle procedure con il sistema informatizzato già esistente nel Portale ETS di cui all'articolo 4, comma 8 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, la RT evidenzia che in ragione della continua interconnessione con le tecnologie telematiche delle Camere di commercio, il Portale ETS assicura un costante aggiornamento delle posizioni camerali delle imprese, quali soggetti ETS, indispensabili per la gestione delle procedure istruttorie preparatorie delle attività deliberative del Comitato ETS.

Pertanto, alla luce delle modifiche introdotte dalle direttive (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, nonché dal Regolamento (EU) 2023/956, risulta necessario garantire l'aggiornamento e l'ottimizzazione del "Portale ETS", al fine di adeguarlo al più ampio campo di applicazione del sistema, nonché alle procedure che dovranno essere implementate.

L'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, prevede che le entrate derivanti dalle tariffe, ad eccezione di quelle risultanti dalle tariffe per la gestione del Registro dell'Unione, che sono corrisposte direttamente all'ISPRA dai soggetti interessati, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, ai sensi dell'articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con decreto

del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il decreto ministeriale 6 dicembre 2021 (GU Serie Generale n. 310 del 31-12-2021) del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e il Ministro dello sviluppo economico, recante "Regime tariffario in UE-ETS (*European Emissions Trading System*)", disciplina i costi delle attività di cui all'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono posti a carico dei soggetti interessati.

Nel decreto vengono stabilite, in particolare, le tariffe e le relative modalità di versamento da parte dei suddetti operatori.

Tale decreto, dal 1° gennaio 2022, ha abrogato e sostituito il decreto ministeriale 25 luglio 2016 recante "Tariffe a carico degli operatori per le attività previste dal decreto legislativo n. 30/2013 per la gestione del sistema UE-ETS", comportando un incremento delle entrate riferite all'anno 2022 e seguenti.

Le entrate derivanti dalle tariffe sono riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze tra l'altro sul capitolo del bilancio del Ministero dell'ambiente relativo al Portale ETS, ovvero il capitolo 8414 pg 1 "Spese relative al sistema informatico per la gestione delle attività inerenti al sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (UE - ETS)" Missione 10 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 7 "Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico" – Azione 5 - "Interventi per il contrasto ai cambiamenti climatici".

Secondo la RT, per quanto sopra esposto, ai sensi dell'articolo 46, comma 2 e seguenti, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, le spese relative all'implementazione delle tecnologie telematiche aggiuntive relative al Portale ETS, non determinano alcun aggravio per la finanza pubblica.

In merito alla revisione e adeguamento del sistema sanzionatorio, la RT afferma che il criterio di delega è relativo all'introduzione delle sanzioni, secondo i principi indicati nell'articolo 16 direttiva 2003/87, anche ai nuovi soggetti normati in seguito all'estensione del sistema ETS a nuovi settori. In tale ambito, si registra discrezionalità degli Stati membri nella definizione delle sanzioni purché siano efficaci, proporzionate e dissuasive. Le istituzioni europee ed in particolare la Commissione europea hanno riscontrato l'esistenza di diversi sistemi sanzionatori e la loro diversa efficacia nei vari Stati Membri, tanto che è in corso di predisposizione uno studio per favorire la diffusione delle c.d. best practices. Di conseguenza, appare opportuno adeguare le sanzioni già previste nell'ambito del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 alle istanze rappresentate in sede unionale. In particolare, la finalità dell'apparato sanzionatorio deve essere improntato ad incentivare il rispetto della normativa onde garantire il raggiungimento degli obiettivi climatici codificati.

Lo svolgimento delle attività amministrative e legali volte alla revisione e all'adeguamento del sistema sanzionatorio può rientrare tra quelle considerate di

supporto strutturale al Comitato, pertanto dall'attuazione del presente criterio di delega non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Al riguardo, la RT specifica che le attività ivi previste rientrano comunque tra le attività istituzionali del Comitato e che, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione all'assegnazione dei proventi al MASE, la RT sottolinea che in base all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, il MASE svolge attività istruttoria preliminare a supporto del Comitato ETS, anche nell'ambito dei procedimenti sanzionatori.

Le sanzioni che saranno introdotte costituiranno un sistema nuovo, che non presenta carattere ricognitivo di preesistenti sanzioni, non essendo già previsto dalla legislazione vigente un apparato sanzionatorio per i casi di violazione dei nuovi obblighi stabiliti dalle direttive in questione.

La disposizione assegna al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica i proventi derivanti da tali sanzioni amministrative, al fine di destinarli al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonché alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

Con riferimento alla necessità di abrogare le norme incompatibili e di coordinare la normativa in materia, assicurando la neutralità sui saldi di finanza pubblica nell'attribuzione delle quote dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione, la RT ribadisce, la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

**Il rappresentante del Governo** in merito ai profili di quantificazione riferiti alla previsione che una parte dei proventi nazionali generati dal trasporto marittimo, non attribuiti al bilancio dell'Unione europea, sia destinata a promuovere la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo, non ha rilevato osservazioni, posto che la disposizione si limita a definire la destinazione di nuovi introiti<sup>7</sup>.

**Al riguardo**, non si formulano osservazioni circa gli oneri per il rafforzamento dell'esistente Comitato ETS e per l'istituzione di una nuova autorità competente su ETS-II, atteso i chiarimenti forniti dalla RT inerenti alla destinazione dei proventi dalle aste di CO<sub>2</sub> nell'ambito del sistema EU ETS per la copertura dei costi che saranno determinati in sede attuativa. Infatti, i proventi delle aste di CO<sub>2</sub> sono principalmente destinati a spese di investimento aventi carattere rimodulabile<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> V. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, V Commissione, 6 dicembre 2023.

<sup>8</sup> In base all'ultimo rapporto aste CO<sub>2</sub> (II trimestre 2023) risulta che i proventi generati dalla vendita EUA e EUA A per l'Italia ammontano a circa 880 milioni per i proventi derivanti dal collocamento delle EUA nel II trimestre 2023, mentre sono circa 10 mln i proventi EUA A nel medesimo trimestre. Se consideriamo il 2022, ultimo anno chiuso, i proventi derivanti dalle aste EUA ammontano a oltre 3,164 miliardi di euro, mentre i proventi derivanti dalle aste EUA A si attestano a circa 36 milioni di euro. Fonte: GSE.

Per quanto riguarda le spese relative a informatizzare procedure rinnovate e aggiuntive (criterio di cui alla lettera c), che sarebbero coperte tramite il sistema tariffario, considerato che il capitolo di bilancio indicato prevede nella legge di bilancio 2024 solo 850.000 euro<sup>9</sup> e che esso è destinato anche alle spese correnti, sarebbe necessario evidenziarne la quota parte rimodulabile da raffrontare con una prima stima dei relativi costi.

Non si formulano altresì osservazioni in merito alla previsione che una parte dei proventi nazionali generati dal trasporto marittimo, non attribuiti al bilancio dell'Unione europea, sia destinata a promuovere la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo, in quanto, come affermato dal rappresentante del Governo, la disposizione si limita a definire la destinazione di nuovi introiti.

### **Articolo 13**

***(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l'adeguamento della normativa nazionale)***

L'articolo, introdotto in sede referente nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, reca al comma 1, alle lettere a) -h), l'indicazione dei principi e criteri direttivi specifici che il Governo dovrà osservare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, da effettuarsi entro il 6 luglio 2024.

In particolare:

- alla lettera a) prevede che si apportino alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo n. 254 del 2016, al decreto legislativo n. 136 del 2015, al decreto legislativo n. 39 del 2010, nonché al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, al testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia (TUB), di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, tutte le modifiche e integrazioni necessarie ad assicurare il corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 e il coordinamento del quadro normativo nazionale in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione;

- alla lettera b), stabilisce che la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), quale autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 24 della direttiva (UE) 2004/109/CE, disponga dei poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari ad assicurare il rispetto degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità previsti dalla direttiva (UE) 2022/2464 nei confronti degli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera w-*quater*), del TUF, che rientrano nel campo di applicazione della citata direttiva, ivi inclusi: 1) i poteri di vigilanza, di indagine e di intervento previsti dall'articolo 24 della direttiva (UE) 2004/109/CE; 2) il potere di applicazione almeno delle misure e sanzioni amministrative previste dall'articolo 28-*ter* della direttiva (UE) 2004/109/CE, nel rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure e del regime di pubblicazione previsti dalla citata direttiva, come recepiti nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, sopra menzionato

---

<sup>9</sup> Cfr. legge di bilancio 2024, Tabella MASE, cap.8414. Per il 2025 e il 2026 lo stanziamento si riduce a 485.000 euro.

- alla lettera c) prevede di attribuire al Ministero dell'Economia e delle finanze e alla CONSOB, tenuto conto dell'esistente riparto di competenze di cui al decreto legislativo n. 39 del 2010, e del perimetro di vigilanza della CONSOB sulla rendicontazione di sostenibilità individuato alla lettera b), di tutti i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari ad assicurare il rispetto delle previsioni e dei requisiti relativi all'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità disciplinati dalla direttiva 2006/43/CE, come da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2022/2464, e dalle future disposizioni nazionali di recepimento, in coerenza con i poteri di cui dispongono in base alla legislazione vigente con riguardo alla revisione legale dei conti nonché, con riguardo alla previsione di sanzioni amministrative, nel rispetto dei criteri, dei limiti edittali, delle procedure e del regime di pubblicazione disciplinati agli articoli da 24 a 26 del decreto legislativo n. 39 del 2010;

- alla lettera d) dispone di apportare le occorrenti modifiche agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 254 del 2016, al fine di tenere conto del nuovo perimetro di vigilanza della CONSOB in materia di rendicontazione di sostenibilità individuato alla lettera b) e del riparto di competenze in materia di attestazione della conformità della rendicontazione individuato alla lettera c);

- alla lettera e) dispone che si debba esercitare, ove ritenuto opportuno, le opzioni normative previste dalla direttiva (UE) 2022/2464, tenendo conto delle caratteristiche e peculiarità del contesto nazionale di riferimento, dei benefici e degli oneri sottesi alle suddette opzioni, della necessità di garantire la tutela dei destinatari di tali informazioni di sostenibilità nonché l'integrità e la qualità dei servizi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, tenuto anche conto della fase di prima applicazione della nuova disciplina;

- alla lettera f) dispone di adottare, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva (UE) 2022/2464 e ai principi e criteri direttivi previsti dal presente comma, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da recepire, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti;

- alla lettera g) dispone che si debba prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dal Ministero dell'Economia e delle finanze e dalla CONSOB, ove opportuno e nel rispetto delle rispettive attribuzioni, sentite Banca d'Italia e IVASS per i profili di competenza con riferimento ai soggetti da esse vigilati, per l'attuazione delle norme emanate ai sensi della delega di cui al presente articolo, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/2464;

- alla lettera h) prevede di disciplinare forme di coordinamento e di collaborazione, anche mediante lo scambio di informazioni, tra la CONSOB e le Amministrazioni pubbliche dotate di specifica competenza nelle materie di sostenibilità ambientale, sociale, nonché della tutela dei diritti umani, prevedendo anche la facoltà di concludere appositi protocolli di intesa e accordi di collaborazione, al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza previste alle precedenti lettere b) e c) sul rispetto degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della medesima. In conseguenza della disposizione è espunto dall'allegato A il numero 6 (riguardante la direttiva il cui recepimento viene ora disciplinato dall'articolo in questione).

Il comma 2 stabilisce che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'integrazione al testo è al momento sprovvista di **RT**.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, pur considerando che i criteri di delega previsti dalla norma in esame coinvolgono principalmente le autorità di regolazione dei mercati bancario e finanziario (Banca d'Italia e CONSOB), le quali, come noto, non

sono soggetti contemplati nel perimetro del comparto S13 (Amministrazioni pubbliche) a fini di contabilità nazionale, occorre nondimeno soffermarsi sulle lettere c) e h), laddove sono espressamente richiamate anche Amministrazioni pubbliche nell'attuazione della direttiva in oggetto.

A tale proposito, si prende atto delle rassicurazioni fornite dal Governo nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura<sup>10</sup>.

In ogni caso, posto che il comma 2 reca una clausola di neutralità, va riaffermato che la mera apposizione di siffatte clausole non costituisce mai di per sé garanzia dell'assenza di nuovi o maggiori oneri, se non alla luce di una RT recante l'illustrazione degli elementi e dati idonei a comprovarne la sostenibilità, come da ultimo segnalato anche dalla Corte dei conti al fine di preservare la piena sostenibilità degli equilibri di finanza pubblica<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> A tale proposito, nel corso dell'esame svoltosi presso la Camera dei deputati in V Commissione il rappresentante del Governo ha dichiarato che "il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, comportano adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche interessate che sono riconducibili all'attività ordinaria delle medesime amministrazioni, salva in ogni caso la possibilità di provvedere ad eventuali oneri mediante le ulteriori modalità di copertura finanziaria previste dall'articolo 1, comma 3.". Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 14 dicembre 2023, pagina 37.

<sup>11</sup> Nell'ultima relazione quadrimestrale della Corte dei Conti si legge che "la mancata previsione, infatti, di costi aggiuntivi non esclude che possano effettivamente derivare dalle norme, in futuro, maggiori esigenze a legislazione vigente, con copertura a carico dei "tendenziali" e dunque aggravando il saldo, soprattutto a fronte di oneri di carattere obbligatorio. Tutto ciò a meno di non ritenere che le disponibilità di bilancio a legislazione vigente siano quantificate in modo da presentare già margini per la copertura di eventuali incrementi di oneri conseguenti all'implementazione delle nuove normative previste: in tal caso si determinerebbe, però, una scarsa coerenza con il principio della legislazione vigente, che, anche nel nuovo sistema contabile, costituisce il criterio per la costruzione delle previsioni di bilancio al netto della manovra, come attesta la presenza, nella legge di bilancio, della Sezione II, dedicata, appunto, alla legislazione vigente (si ricorda che sull'argomento delle clausole di neutralità con riferimento alle leggi regionali è intervenuta la sentenza n. 82 - punti 4-6 del Considerato in diritto) - del 21 febbraio u.s. della Corte costituzionale)" ivi segnalando la perniciosità del fenomeno per gli equilibri della finanza pubblica rilevando che le sottostime degli oneri, di rado verificabili ex ante in assenza di relazioni tecniche esaustive, possono dunque rappresentare la premessa di evoluzioni negative delle grandezze di finanza pubblica, soprattutto in riferimento a provvedimenti di manovra ovvero comunque di notevole rilevanza quantitativa. L'esito di tutto ciò, in caso di un quadro poco sostenibile circa gli elementi alla base della stima degli oneri, può tradursi nella creazione di condizioni favorevoli al verificarsi di fenomeni gestionali - come, ad esempio, i debiti fuori bilancio - contrastanti con i principi di bilancio e con gli obiettivi di finanza pubblica". Cfr. Corte dei Conti, SS.RR. in sede di controllo, Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture e sulla tecnica di quantificazione degli oneri nel quadrimestre maggio-agosto 2023, Delibera n. 32/2023, pagine 3 e seguenti.

**CAPO III**  
**DELEGHE AL GOVERNO PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA  
NAZIONALE A REGOLAMENTI EUROPEI**

**Articolo 14**

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2036, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili)*

L'articolo delega il Governo alla adozione di uno o più decreti legislativi per adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2036 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo al trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e ai metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.

Il comma 2 prevede che nell'esercizio della predetta delega il Governo osserva i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

Il comma 3 reca la clausola di invarianza, stabilendosi che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**La RT** conferma che l'articolo contiene disposizioni necessarie al fine di realizzare l'attuazione ed il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui al regolamento europeo.

Rileva che eventuali oneri per l'adeguamento a obblighi rivenienti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea saranno interamente a carico della Banca d'Italia, quale autorità designata, dotata di autonomia finanziaria.

Pertanto, la Banca d'Italia procederà ad effettuare tali attività tramite le dotazioni di cui dispone per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. Dalle disposizioni dell'articolo non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

**Al riguardo**, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa il fatto che eventuali oneri per l'adeguamento a obblighi rivenienti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea saranno interamente a carico della Banca d'Italia, quale autorità designata, dotata di autonomia finanziaria ed esterna al perimetro della pubblica amministrazione, nulla da osservare.

Va comunque evidenziato che le disposizioni sono assistite da una specifica clausola di invarianza e che l'adeguamento comporterà principalmente una revisione del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, concernente il risanamento e la risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, ossia un provvedimento a cui non sono

stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica e che è anch'esso assistito da una generale clausola di invarianza finanziaria.

## **Articolo 15**

***(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672)***

L'articolo reca la delega al Governo, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione, dell'11 maggio 2021.

Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale, fatta salva la possibilità del Governo di emanare disposizioni integrative e correttive entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al presente comma.

Il comma 2 condiziona l'adozione dei decreti legislativi, adottati dal Governo, al previo parere positivo del Garante per la protezione dei dati personali.

Il comma 3, alle lettere a)-d), indica i principi e criteri direttivi specifici che, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo sarà tenuto ad osservare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. In particolare, prevede:

- alla lettera a) di apportare ogni necessaria modifica al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2018/1672 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione dell'11 maggio 2021, prevedendo: al punto 1) la conferma delle autorità competenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 2008; al punto 2) l'esercizio, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e della Guardia di finanza, dei poteri e delle facoltà loro riconosciuti dall'ordinamento nazionale al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1672 e ai fini dell'attuazione dell'obbligo di informativa di cui all'articolo 4 del medesimo regolamento, garantendo la celerità, l'economicità e l'efficacia dei controlli di cui al relativo articolo 5, paragrafi 1 e 2; al punto 3) la penalizzazione, a cura delle autorità competenti, di controlli basati sull'analisi dei rischi, anche mediante procedimenti informatici, in conformità all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1672.; al punto 4) la disciplina dell'istituto del trattenimento temporaneo del denaro contante di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/1672, tenuto conto delle disposizioni previste dal codice di procedura penale; al punto 5) l'applicazione del sistema di sorveglianza sui movimenti transfrontalieri di denaro contante anche ai movimenti di denaro contante tra l'Italia e gli altri Stati membri; al punto 6) la celerità, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa, della fase dell'accertamento delle violazioni e dei procedimenti sanzionatori; al punto 7) la definizione del sistema sanzionatorio per la violazione degli obblighi di dichiarazione e di informativa di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 2018/1672 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni; al punto 8) adeguate forme di scambio di informazioni, anche per via elettronica, tra le autorità competenti nazionali nonché con le omologhe autorità degli altri Stati membri, anche mediante collegamento diretto al Sistema informativo doganale, e dei Paesi terzi; al punto 9) il rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze stabilito dall'ordinamento nazionale, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

-alla lettera b) di apportare ogni necessaria modifica alla legge 17 gennaio 2000, n. 7 (disciplina del mercato dell'oro), per coordinarne le disposizioni con quanto previsto dal regolamento (UE) 2018/1672 evitando la sovrapposizione di obblighi dichiarativi in materia di oro, precisandone presupposti, modalità, termini e il relativo apparato sanzionatorio in caso di violazione, nonché prevedendo l'invio delle dichiarazioni di cui alla medesima legge 17 gennaio 2000, n. 7, all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia e delle comunicazioni previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, all'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, istituito ai sensi dell'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

-alla lettera c) che, attraverso apposite campagne di informazione, le persone in entrata o in uscita dall'Unione europea e le persone che inviano o ricevono nell'Unione europea denaro contante non accompagnato (cioè che rientra in una spedizione senza un portatore) siano informate dei loro diritti e obblighi a norma del regolamento (UE) 2018/1672;

-alla lettera d), in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del regolamento (UE) 2018/1672 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, di apportare le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione dei medesimi regolamenti e di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

Il comma 4, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, prevede che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**La RT** evidenzia che l'articolo contiene la delega al Governo, da esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione, dell'11 maggio 2021.

In particolare, il regolamento (UE) 2018/1672 ha integrato la legislazione unionale per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tenendo anche conto della Raccomandazione 32 del GAFI (FATF), con cui si fa presente l'opportunità di adottare misure che prevedano controlli adeguati sui movimenti transfrontalieri di denaro contante.

L'obiettivo è quello di migliorare i controlli sui flussi di denaro in contante sia in entrata che in uscita dal territorio dell'Unione europea, armonizzando le misure volte al monitoraggio del trasporto transfrontaliero di denaro contante, nonché quelle volte alla condivisione e utilizzazione delle relative informazioni. Il menzionato regolamento si applica unitamente al relativo regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 che stabilisce "i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672". I regolamenti intervengono su più piani, innovando la materia oggetto di disciplina in modo organico, anche alla luce della contestuale abrogazione del regolamento (CE) n. 1889/2005.

Rimandando ai richiamati regolamenti in ordine alle specifiche previsioni adottate, l'articolato in commento prevede criteri di delega che consentono, da un lato, di dare attuazione alle disposizioni non direttamente applicabili contenute nel regolamento (UE) 2018/1672 e, dall'altro lato, di garantire i necessari interventi di adeguamento della normativa nazionale vigente relativa alla materia dei controlli sul denaro contante.

Alla luce di quanto premesso, il comma 1 contiene la delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale ai regolamenti europei sopra richiamati, il cui esercizio deve avvenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. È fatta comunque salva la possibilità del Governo di emanare disposizioni integrative e correttive entro diciotto mesi dalla entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato.

Il comma 2 condiziona l'adozione dei decreti legislativi, adottati dal Governo, al previo parere positivo del Garante per la protezione dei dati personali.

Il comma 3 si articola nelle lettere a), b), c) e d), in ragione dei diversi piani di intervento normativo delegati al Governo.

In particolare, la lettera a), delega al Governo l'adozione di ogni necessaria modifica al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, secondo i criteri direttivi elencati ai numeri da 1 a 9.

Il numero 1 della lettera a), nell'ottica della prevenzione e contrasto al riciclaggio del denaro e del finanziamento del terrorismo, nel cui solco l'intervento unionale si pone, prevede la conferma delle autorità competenti, come già previsto dal decreto legislativo n. 195 del 2008. Il numero 2 della lettera a) prevede che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza esercitino i poteri e le facoltà riconosciute dall'ordinamento nazionale al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di dichiarazione e di informativa di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 2018/1672. Si prevede, inoltre, che venga garantita la celerità, l'economicità e l'efficacia dei controlli di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2.

Il numero 3 della lettera a) prevede che il Governo, nell'esercizio della delega legislativa, possa prevedere che i controlli di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1672 possano avvenire anche mediante procedimenti informatici. In particolare, l'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento prevede che i controlli si basino su un'analisi *risk-based* e non si esclude che le tecnologie informatiche possano consentire il raggiungimento delle finalità ivi previste, anche nell'ottica del quadro comune di gestione dei rischi conformemente ai criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, che tiene conto anche delle valutazioni dei rischi eseguita dalla Commissione e dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ai sensi della direttiva (UE) 2015/849.

Il numero 4 della lettera a) delega il Governo all'adeguamento dell'ordinamento nazionale rispetto alla previsione dell'istituto del trattenimento temporaneo del denaro contante di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/1672. La relativa disciplina nazionale dovrà dunque prevedere le condizioni necessarie per l'applicazione di tale istituto, che deve avvenire con una decisione amministrativa.

Il numero 5 della lettera a) prevede che l'applicazione del sistema di sorveglianza sui movimenti transfrontalieri di denaro contante avvenga anche in relazione ai movimenti di denaro contante tra l'Italia e gli altri Stati membri dell'Unione europea. Questo criterio è conforme al considerando 9 del regolamento (UE) 1672/2018, che fa espressamente salva la possibilità per gli Stati membri di prevedere attraverso il diritto interno controlli ulteriori con riferimento ai movimenti di denaro contante nell'ambito delle frontiere interne dell'Unione europea, fermo restando il rispetto delle libertà fondamentali garantite dagli articoli 63 e 65 TFUE (divieto alle restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri e tra Stati membri e Paesi terzi).

Il numero 6 della lettera a) dispone che il Governo, nell'esercizio della delega legislativa, garantisca la celerità, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa, della fase dell'accertamento delle violazioni e dei procedimenti sanzionatori.

Il numero 7 della lettera a) delega al Governo la definizione di un sistema sanzionatorio per la violazione degli obblighi di dichiarazione e informativa di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 1672/2018. Il legislatore europeo ha lasciato agli Stati membri la facoltà di individuare le sanzioni applicabili in ipotesi di violazione degli obblighi di dichiarazione e informativa, purché le stesse siano efficaci, dissuasive e proporzionate (articolo 14). A tal proposito, il criterio prevede che le sanzioni amministrative siano proporzionate alla gravità delle relative violazioni.

Il numero 8 della lettera a) delega il Governo a prevedere adeguate forme di scambio di informazioni, anche per via elettronica, tra le autorità competenti nazionali nonché con le omologhe autorità degli altri Stati membri, anche mediante collegamento diretto al Sistema informativo doganale (SID), e dei Paesi terzi. Questa previsione intende dare attuazione, in particolare, all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, il cui articolo 5 prevede la disciplina dello "scambio di informazioni attraverso il sistema di informazione doganale", nonché agli articoli 9, 10 e 11 del regolamento (UE) 2018/1672.

Il numero 9 della lettera a) prevede che, nell'esercizio della delega, il Governo assicuri il rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze stabilito dall'ordinamento nazionale, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 (recante "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE") e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione").

Infine la lettera b) contiene l'esercizio della delega legislativa in relazione alle modifiche da apportare alla legge 17 gennaio 2000, n. 7 (c.d. Legge Oro), le cui disposizioni devono essere coordinate con la disciplina unionale anche al fine di evitare sovrapposizioni sia degli obblighi dichiarativi in materia di oro sia del relativo apparato sanzionatorio in caso di violazione. Viene previsto che l'invio delle dichiarazioni previste dalla stessa Legge Oro venga effettuato all'UIF, mentre le comunicazioni

previste dall'articolo 1, comma 3, della stessa Legge Oro siano effettuate all'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM). Questa previsione si rende altresì necessaria sia per coordinare le competenze in *subiecta* materia dell'UIF e dell'OAM che per definire, ampliandone la portata, la nozione di oro da investimento, in modo da renderlo compatibile con l'articolo 2 del regolamento (UE) 2018/1672, che ha esteso, come indicato in premessa, la definizione di "denaro contante", che comprende ora anche i "beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore", specificamente individuati, nell'Allegato I del regolamento, in a) monete con un tenore in oro di almeno il 90% e b) lingotti in qualsivoglia forma (barre, pepite o aggregati) con un tenore in oro di almeno il 99,5%.

Con lettera c), attraverso la delega legislativa al Governo, si intende dare effettiva attuazione all'articolo 8 del regolamento (UE) 2018/1672, che impone agli Stati membri di provvedere affinché le persone in entrata nell'Unione e in uscita dall'Unione o le persone che inviano dall'Unione o ricevono nell'Unione denaro contante non accompagnato siano informate dei loro diritti e obblighi.

La lettera d), del comma 3, nell'ottica di corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2018/1672 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, specifica che la delega legislativa riguarda anche l'eventuale modifica e abrogazione della normativa vigente, per i settori interessati dalla normativa da attuare. Tale precisazione emerge dall'esigenza di evitare sovrapposizioni normative e difficoltà interpretative da parte degli operatori e delle autorità competenti a verificare l'osservanza delle prescrizioni dei regolamenti europei.

L'attuazione della delega non comporta di per sé nuovi o maggiori oneri e le attività delle autorità competenti (Agenzia delle dogane e dei monopoli e Guardia di finanza) ai sensi dei decreti legislativi di attuazione potranno essere svolte nell'ambito delle proprie attività istituzionali con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 4 dispone che dall'attuazione dell'articolo non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che l'amministrazione interessata provveda ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Al riguardo**, tenuto conto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica riguardo alla possibilità per le amministrazioni interessate di provvedere ai compiti attribuiti con le risorse già disponibili a legislazione vigente, e in considerazione della circostanza che la verifica dell'effettiva neutralità finanziaria delle norme attuative del regolamento UE sui controlli sul denaro contante potrà aver luogo solo in sede di esame parlamentare degli schemi di decreti legislativi che saranno adottati nell'esercizio della delega di cui trattasi, non si formulano osservazioni in generale.

Ad ogni modo si evidenzia, quanto alle campagne di informazione previste dalla lettera c) del comma 3, che l'articolo 8 del regolamento 2018/1672 prevede che gli Stati membri provvedono affinché siano resi disponibili finanziamenti sufficienti per tali

campagne d'informazione. Pertanto sarebbero opportune più puntuali indicazioni circa le risorse disponibili a legislazione vigente per tale finalità.

Quanto alla previsione di una clausola di neutralità con specifico riferimento alle attività demandate all'Agenzia delle dogane e al Corpo militare della Guardia di finanza, va nuovamente rammentato che il comma 6-*bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità impone che ogni qualvolta nuove norme si accompagnino a siffatte clausole debbano essere corredate da RT recanti l'illustrazione dei dati ed elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità.

## **Articolo 16**

***(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011, e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario)***

L'articolo reca la delega al Governo finalizzata all'adozione entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) 1060/2009, (UE) 648/2012, (UE) 600/2014, (UE) 909/2014 e (UE) 2016/1011.

In particolare, il comma 1 delega il Governo alla adozione, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, nonché per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022.

Il comma 2 stabilisce che, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, nonché per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022 che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario, il Governo è tenuto a seguire, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i principi e criteri direttivi specifici ivi indicati alle lettere a)-d). Nello specifico si prevede:

- alla lettera a) di apportare alla normativa vigente le occorrenti modifiche e integrazioni, anche al sistema sanzionatorio, necessarie all'adeguamento dell'ordinamento giuridico nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 e al recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, incluso l'eventuale esercizio delle opzioni, anche mediante la normativa secondaria di cui alla lettera d), previste dal regolamento (UE) 2022/2554. Nell'adozione di tali modifiche e integrazioni il Governo tiene conto degli orientamenti delle Autorità di vigilanza europee, degli atti delegati adottati dalla Commissione europea e delle disposizioni legislative nazionali di recepimento delle seguenti direttive strettamente correlate al regolamento (UE) 2022/2554: 1) direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022,

di cui all'articolo 3 della presente legge; 2) direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, di cui all'articolo 4 della presente legge;

- alla lettera b) di assicurare che alle autorità competenti, individuate ai sensi dell'articolo 19, comma 1, paragrafo 2, e dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2022/2554, siano attribuiti tutti i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/2554 e della direttiva (UE) 2022/2556, coerentemente con il riparto di competenze nel settore finanziario nazionale;

- alla lettera c) di attribuire alle autorità di cui alla lettera b) il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative previste dagli articoli 42, paragrafo 6, e 50 del regolamento (UE) 2022/2554, nel rispetto dei limiti edittali e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali che disciplinano l'irrogazione delle sanzioni e l'applicazione delle altre misure amministrative da parte delle autorità anzidette, avuto riguardo al riparto di competenze nel settore finanziario nazionale;

- alla lettera d) il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità indicate alla lettera b) secondo le rispettive competenze.

Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**La RT** rileva che il comma 1 reca la delega al Governo per adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) 1060/2009, (UE) 648/2012, (UE) 600/2014, (UE) 909/2014 e (UE) 2016/1011.

Al comma 2 sono contenute disposizioni per l'esercizio della delega di cui al comma 1 e della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341.

In particolare, il regolamento (UE) 2022/2554 *Digital Operational Resilience Act* (DORA) fa parte del pacchetto sulla finanza digitale (*Digital Finance Package*) presentato dalla Commissione europea il 24 settembre 2020 al fine di favorire lo sviluppo nell'Unione Europea di un settore finanziario competitivo. Il regolamento si inserisce in un lavoro più ampio per rafforzare la cybersecurity nei servizi finanziari e affrontare in generale i rischi operativi ed è stato approvato contestualmente a una direttiva europea volta a modificare la normativa settoriale già vigente in materia; inoltre, è finalizzato a realizzare un quadro normativo armonizzato e rafforzato da applicare, garantendo la proporzionalità, pressoché a tutto il settore finanziario, nonché ai soggetti terzi fornitori di servizi critici relativi alle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC). Il regolamento costituisce *lex specialis* rispetto alla direttiva (UE) 2022/2555 (cd. NIS 2) relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, mentre autorità competenti saranno le autorità di vigilanza già competenti a livello europeo e nazionale.

Il regolamento si concentra su cinque blocchi normativi, vale a dire:

- prescrizioni relative alla *governance* e alla gestione dei rischi TIC, basate su principi chiave e requisiti comuni individuati dalle Autorità Europee di Vigilanza finanziaria (AEV), applicabili, tenendo conto del principio di proporzionalità, alle istituzioni finanziarie che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento;
- obblighi di segnalazione di incidenti rilevanti connessi alle TIC secondo criteri, modelli e meccanismi uniformi e semplificati;
- test di resilienza operativa digitale al fine di aggiornare e rivedere regolarmente i sistemi e gli strumenti di risposta agli attacchi informatici o alle interruzioni TIC e garantire in tal modo la resilienza operativa;
- gestione dei rischi derivanti da terze parti fornitrici di servizi TIC critici alle entità finanziarie, tramite la previsione di un quadro di sorveglianza indiretta;
- condivisione delle informazioni tra le entità finanziarie.

Il comma 2 enuclea i principi e i criteri direttivi specifici sia per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2554, sia per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556.

In particolare, la lettera a) prevede che il Governo, nell'apportare alla normativa vigente le occorrenti modifiche e integrazioni, anche al sistema sanzionatorio, incluso l'eventuale esercizio delle opzioni, anche mediante la normativa secondaria, previste dal regolamento (UE) 2022/2554, tenga conto degli orientamenti delle Autorità di europee di vigilanza, degli atti delegati adottati dalla Commissione europea e delle disposizioni correlate alla direttiva (UE) 2022/2555 relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione (numero 1), nonché della direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici (numero 2).

La lettera b) assicura l'attribuzione alle autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) 2022/2554 di tutti i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori per l'attuazione del regolamento stesso e della direttiva (UE) 2022/2556, coerentemente con il riparto di competenze nel settore finanziario nazionale.

In base al disposto di cui alla lettera c), alle autorità competenti deve essere conferito il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative previste dagli articoli 42, paragrafo 6, e 50 del regolamento (UE) 2022/2554, nel rispetto dei limiti edittali e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali che disciplinano l'irrogazione delle sanzioni e l'applicazione delle altre misure amministrative da parte delle autorità anzidette. Infine, la lettera d) prevede la possibilità di ricorrere alla disciplina secondaria da parte delle autorità competenti

Il comma 3, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria. All'uopo, evidenzia che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega, ricompresi nell'attività istituzionalmente svolta, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Pertanto, dalle disposizioni dell'articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, tenuto conto della natura prevalentemente ordinamentale delle disposizioni, per altro assistite da una specifica clausola di invarianza finanziaria, nonché del fatto che molte delle autorità di controllo nel settore finanziario sono esterne al perimetro della pubblica amministrazione, non si formulano particolari osservazioni.

Ad ogni modo, con riferimento alle Amministrazioni pubbliche comunque coinvolte, *in primis* l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, si rammenta che l’apposizione di clausole di invarianza andrebbe sempre accompagnata dall’illustrazione dei dati ed elementi informativi che siano idonei a comprovarne la sostenibilità, come previsto dal comma 6-*bis* dell’articolo 17 della legge di contabilità.

## **Articolo 17**

### ***(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724)***

Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell’Agenzia per l’Italia digitale, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla *governance* europea dei dati.

Il comma 2 prevede che nell'esercizio della delega, il Governo osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- designare una o più autorità, per i profili di competenza, quali autorità competenti ai sensi degli articoli 13 e 23 del regolamento (UE) 2022/868, attribuendo a ciascuna le relative funzioni nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 26 e fermo restando il rispetto dell'articolo 1, paragrafo 3, del medesimo regolamento (UE);
- definire le procedure per il coordinamento delle competenze delle autorità designate e delle altre amministrazioni competenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, in relazione alla materia trattata, nel rispetto del principio di leale collaborazione;
- introdurre disposizioni organizzative e tecniche ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2022/868, per facilitare l'altruismo dei dati, come definito ai sensi dell'articolo 2, numero 16), del medesimo regolamento (UE), stabilendo altresì le informazioni necessarie che devono essere fornite agli interessati in merito al riutilizzo dei loro dati nell'interesse generale;
- designare gli organismi competenti di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2022/868, anche avvalendosi di enti pubblici esistenti o di servizi interni di enti pubblici che soddisfino le condizioni stabilite dal medesimo regolamento (UE);
- garantire, conformemente alla normativa in materia di protezione dei dati personali, i presupposti di liceità per la trasmissione di dati personali a terzi, ai fini del riutilizzo di cui all'articolo 5, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/868;
- adeguare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, con previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2022/868;
- adeguare il vigente sistema delle tutele amministrativa e giurisdizionale alle fattispecie previste dagli articoli 9, paragrafo 2, 27 e 28 del regolamento (UE) 2022/868.

Il comma 3 dispone che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**La RT**, oltre a ribadire il contenuto della norma, evidenzia che gli ambiti di attività introdotti dal presente articolo ricadono nel perimetro operativo dei soggetti interessati dalla disposizione (Agid, ACN e Garante, peraltro interessati recentemente da importanti misure di potenziamento della propria capacità amministrativa) e non corrispondono a nuove funzioni, ma ad una declinazione diversa di quelle già svolte, che è dunque assicurata attraverso le risorse umani, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Pertanto, dalle disposizioni dell'articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, nel premettere che una verifica puntuale della neutralità finanziaria dell'intervento potrà aver luogo solo in sede di esame parlamentare degli schemi di decreto legislativo che saranno adottati nell'esercizio della delega, appare opportuno che siano forniti ulteriori elementi di dettaglio a supporto di quanto affermato dalla RT circa l'assenza di un aggravio di competenze e di un maggior fabbisogno di risorse derivanti dalle funzioni che, come detto, consisterebbero, secondo la RT, soltanto in declinazioni diverse di quelle già svolte.

## **Articolo 18**

***(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate crypto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113)***

L'articolo è stato inserito durante la prima lettura.

Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, e per dare attuazione alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113.

Il comma 2, alle lettere a) e b) prevede che nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- alla lettera a) con riferimento alla disciplina in materia di sanzioni e misure amministrative previste dal regolamento (UE) 1113/2023: al punto 1) per le violazioni di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) 2023/1113, stabilire il tipo e il livello di sanzione o misura amministrativa, tenuto conto dell'impianto sanzionatorio previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per gli intermediari bancari e finanziari; al punto 2) attribuire alla Banca d'Italia il potere di irrogare le sanzioni e di imporre le altre misure amministrative, anche interdittive, previste dal capo VI del regolamento (UE) 2023/1113 agli intermediari bancari e finanziari da essa vigilati;

- alla lettera b) in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, come modificata dall'articolo 38 del regolamento (UE) 2023/1113, apportare al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le modificazioni necessarie a comprendere i prestatori di servizi per le cripto-attività nel novero degli intermediari finanziari e conseguentemente a sottoporli al corrispondente regime di controlli e sanzionatorio.

Il comma 3 reca la clausola di neutralità, ivi prevedendosi che dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

**Al riguardo**, in considerazione della natura prevalentemente ordinamentale delle disposizioni, per altro assistite da una specifica clausola di invarianza finanziaria, e del fatto che le autorità di controllo cui la delega fa riferimento sono esterne al perimetro della pubblica amministrazione, non si formulano osservazioni.

## **Articolo 19**

### ***(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937)***

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura.

Il comma 1 delega il Governo alla adozione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023.

Il comma 2, alle lettere a)-n), prevede che nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- alla lettera a) aggiornamento della normativa vigente apportando tutte le modificazioni e integrazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2023/1114 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione nonché a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti, comprese quelle relative ai servizi di pagamento e a strumenti e prodotti finanziari; nell'adozione di tali modifiche e integrazioni il Governo tiene conto, ove opportuno, degli orientamenti delle autorità di vigilanza europee;

- alla lettera b) individuazione della Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), secondo le relative attribuzioni e finalità, quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, anche prevedendo opportune forme di coordinamento per evitare duplicazioni e sovrapposizioni e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati;

- alla lettera c) previsione di coordinamento tra le autorità di cui alla lettera b) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni ai fini dello svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali;

- alla lettera d) individuazione della Banca d'Italia e della CONSOB quali punti di contatto, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114, per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorità competenti nonché con l'Autorità bancaria europea e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, in coerenza con le disposizioni nazionali vigenti che attengono alla cooperazione con le predette autorità europee;

- alla lettera e) previsione del ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità individuate ai sensi della lettera b), ove opportuno e nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti, nell'ambito e per le finalità specificamente previste dal regolamento (UE) 2023/1114 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;

- alla lettera f) attribuzione alle autorità individuate ai sensi della lettera b) dei poteri previsti dal regolamento (UE) 2023/1114, ivi compresi i poteri di vigilanza e di indagine, di adozione di provvedimenti cautelari, di intervento sui prodotti e di trattamento dei reclami, rispettivamente previsti dagli articoli 94, 102, 105 e 108 del medesimo regolamento (UE), tenuto conto dei poteri di cui esse dispongono in base alla legislazione vigente e delle modalità di esercizio previste dall'articolo 94, paragrafo 5, del medesimo regolamento;

- alla lettera g) in riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dal regolamento (UE) 2023/1114: al punto 1) attribuzione alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze e fatto salvo quanto previsto al numero 7), potere di irrogare le sanzioni e di imporre le altre misure amministrative, anche interdittive, previste dall'articolo 111 del regolamento (UE) 2023/1114 per le violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, del medesimo articolo; al punto 2) fissazione dell'importo delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 111 del regolamento (UE) 2023/1114 prevedendo, fermi restando i massimi edittali ivi indicati, minimi edittali comunque non inferiori a euro 5.000 per le persone fisiche e a euro 30.000 per le persone giuridiche; al punto 3) previsione che per le violazioni di cui all'articolo 111, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del regolamento (UE) 2023/1114 si applichino le sanzioni e le altre misure amministrative previste per le violazioni degli articoli 51 e 54 del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ovvero degli articoli 6-bis e 6-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al punto 4) coordinamento, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (UE) 2023/1114, delle disposizioni sanzionatorie introdotte in attuazione del medesimo regolamento con quelle nazionali vigenti sull'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia e della CONSOB; al punto 5) al fine di garantire l'effettiva applicazione dell'articolo 111 del regolamento (UE) 2023/1114, individuare le persone fisiche nei confronti delle quali possono essere irrogate le sanzioni e imposte le altre misure amministrative per le violazioni ivi previste, stabilendo, ove necessario, i presupposti che ne determinano la responsabilità; al punto 6) fermo restando quanto stabilito dal regolamento (UE) 2023/1114, attribuzione alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, del potere di definire disposizioni attuative, anche con riferimento alla procedura sanzionatoria e alle modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni; al punto 7) conformemente a quanto previsto dall'articolo 111, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/1114, previsione dell'introduzione di sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti di chiunque emetta, offra al pubblico o chiedi l'ammissione alla negoziazione di crypto-attività disciplinate dal regolamento (UE) 2023/1114 in mancanza dei requisiti e delle autorizzazioni ivi previsti nonché di chiunque svolga servizi disciplinati dal medesimo regolamento in mancanza delle autorizzazioni ivi previste; al punto 8) disciplina della comunicazione tra l'autorità giudiziaria, la Banca d'Italia e la CONSOB, secondo le rispettive competenze, dei dati in forma anonima e aggregata riguardanti le indagini penali intraprese e le sanzioni penali irrogate in relazione alle violazioni previste dall'articolo 111 del medesimo regolamento, ai fini della segnalazione all'Autorità bancaria europea e all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in conformità a quanto previsto dall'articolo 115, paragrafo 1, comma 2, del regolamento (UE) 2023/1114;

- alla lettera h) predisposizione delle necessarie modificazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, al fine di coordinarne le disposizioni con quanto previsto dal regolamento (UE) 2023/1114 e razionalizzare le forme di controllo sui soggetti che prestano servizi per le crypto-attività ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, del medesimo regolamento (UE);

- alla lettera i) esclusione o riduzione del periodo transitorio previsto dall'articolo 143, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/1114 per i prestatori di servizi per le crypto-attività, ove necessario per assicurare un appropriato grado di protezione dei clienti degli stessi prestatori di servizi,

la tutela della stabilità finanziaria, l'integrità dei mercati finanziari e il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti;

- alla lettera l) previsione dell'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114 in materia di ritardo nella comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, prevedendo la trasmissione, su richiesta della CONSOB, della documentazione comprovante il rispetto delle condizioni a tal fine richieste dal citato articolo 88;

- alla lettera m) previsione di una disciplina della gestione delle crisi per gli emittenti di *token* collegati ad attività e per i prestatori di servizi per le cripto-attività di cui al regolamento (UE) 2023/1114, apportando alla normativa nazionale in materia di gestione delle crisi ogni altra modifica necessaria o opportuna per chiarire la disciplina applicabile, per tenere in considerazione le specificità connesse con le attività disciplinate dal citato regolamento (UE) 2023/1114 e per assicurare efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi dei soggetti che esercitano attività disciplinate dal medesimo regolamento (UE) 2023/1114, anche tenendo conto delle esigenze di proporzionalità della disciplina e di celerità delle procedure;

- alla lettera n) tenuto conto dei principi e degli obiettivi previsti dalla lettera m) e della necessità di coordinare la disciplina applicabile agli strumenti finanziari digitali con quella applicabile alle cripto-attività e ai servizi per le cripto-attività, introduzione, ove opportuno, di specifiche misure per la gestione delle crisi dei soggetti iscritti nell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale di cui al decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52.

Il comma 3 reca la clausola di invarianza, prevedendo che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. È previsto che le amministrazioni competenti provvedano all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo è al momento sprovvisto di **RT**.

**Al riguardo**, tenuto conto della natura prevalentemente ordinamentale delle disposizioni, peraltro assistite da una specifica clausola di invarianza finanziaria, e del fatto che le autorità di controllo cui la delega fa riferimento sono esterne al perimetro della pubblica amministrazione, non ci sono particolari osservazioni.

# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Nov 2023

[Nota di lettura n. 97](#)

**A.S. 937:** “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio” (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 98](#)

**A.S. 923:** “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica” (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 99](#)

**A.S. 936:** “Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano”

"

[Nota di lettura n. 100](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (**Atto del Governo n. 88**)

"

[Nota di lettura n. 101](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale (**Atto del Governo n. 90**)

"

[Nota di lettura n. 102](#)

**A.S. 951:** “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno” (Approvato dalla Camera dei deputati)

Dic 2023

[Nota di lettura n. 103](#)

**A.S. 952:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 104](#)

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari (**Atto del Governo n. 93**)

"

[Nota di lettura n. 105](#)

**A.S. 955:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, recante disposizioni urgenti per gli uffici presso la Corte di Cassazione in materia di referendum" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 106](#)

Schema di decreto legislativo recante modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente – (**Atto del Governo n. 97**)

"

[Nota di lettura n. 107](#)

**A.S. 958:** "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 108](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contenzioso tributario – (**Atto del Governo n. 99**)

"

[Nota di lettura n. 109](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adempimento collaborativo (**Atto del Governo n. 100**)